

CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINIData: **20 Novembre 2014**

Documento unico formato da n°72 Pagine



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Titolo I Capo III Sezione II (Art da 28 a 30) del D. Lgs. 81/08)

Azienda:	C.A.A.R S.P.A.
Sede legale:	Via Emilia Vecchia , 75
Sede operativa:	Via Emilia Vecchia , 75
Città:	Rimini (RN)

Il Presidente Protempore

Dott. Mirco Pari

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

DOTT. ING. MAURO MORRI

Il Consulente Esterno

DOTT. ING. GIUSEPPE LAZZARI

N.ro Rev 06

PREMESSA

La presente revisione 5 nasce come adempimento alle indicazioni della Conferenza Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

Le attività ed i fatti di rilievo che hanno portato alla modifica del documento sono le seguenti:

- Riunione di coordinamento con affittuari CAAR del 09/04/2014
- Riunione periodica interna effettuata il giorno 6 maggio 2014 con tutti i dipendenti CAAR
- Simulazione prova emergenza del 26/03/2014 – 1° prova
- Simulazione prova emergenza del 22/10/2014 – 2° prova
- Nuovo sistema di diffusione sonora
- Verifiche illuminazione
- Verifiche scivolosità pavimento

Da tali attività e dal confronto con operatori Cofmo e grossisti, sono emerse alcuni emendamenti del presente documento segnalati in giallo nel proseguo

INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale, viene redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 e rappresenta il risultato del lavoro che ha come scopo finale, quello di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le considerazioni effettuate riguardano tutti i rischi derivanti dalla attività lavorativa che siano ragionevolmente prevedibili.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- ◆ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- ◆ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- ◆ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- ◆ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- ◆ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- ◆ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall'ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- ◆ Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- ◆ Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- ◆ Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- ◆ Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- ◆ Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- ◆ Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- ◆ Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- ◆ Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle *ATTIVITA' LAVORATIVE* presenti nell'Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell'ambito della produzione).

All'interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole *FASI* a cui sono associate:

- ◆ Macchine ed attrezzature impiegate
- ◆ Addetti
- ◆ D.P.I.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- ◆ derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro
- ◆ indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno
- ◆ conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature
- ◆ connessi con l'utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

GENERALITA' DELL'AZIENDA e ANAGRAFICA

NOME DITTA	CAAR S.P.A.
Tipo di attività	Centro Agro Alimentare Rimini
Datore di lavoro	Dott. MIRCO PARI
Luogo e data di nascita	Nato a Rimini il 04/02/1958
Sede Legale e Unità Operativa	
Indirizzo	Via EMILIA VECCHIA n° 75
Località	47921 Rimini (RN)
C.F. e P. IVA	02029410400
Tel.	0541/682131
Fax	0541/683507
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Dott. Ing. Mauro Morri
Rappresentante dei lavoratori	Sig. Sartini Sandro
Medico competente	Dott. Marcantonio Pasquale
N. componenti CDA	3
N. dipendenti	7
CCIAA	di Rimini n° RN 235772
Orario di lavoro	8.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30

ATTIVITA' SVOLTA

Il CAAR S.P.A Gestisce l'attività di MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO ; l'attività è di tipo continuativo e su prodotti ortofrutticoli differenti in base alla loro stagionalità.

L'attività ha sede legale ed unità operativa coincidenti.

L'edificio è composto da tre corpi, come da foto aerea allegata in copertina. Il volume è doppio lungo tutto l'edificio, ma solo una parte di esso, ha doppio piano, ed è la porzione dedicata agli uffici amministrativi, al primo piano a cui si accede tramite scala fissa ed ascensore dedicato.

All'interno della Struttura del CAAR sono Locati in 45 Box varie Aziende autonome di produttori e commercianti di ORTOFRUTTA e sono impegnati in diverse attività utili a perseguire l'oggetto sociale, Il CAAR Per Esercitare la Propria Attività di Gestione e controllo delle strutture locate e degli spazi per la logistica è supportato da:

- Personale di tipo amministrativo
- DIREZIONE - Segreteria
- addetti alla logistica

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

Tutto il personale provvede, in base alla propria mansione, allo svolgimento dell'attività aziendale.
 Il numero totale degli addetti è molto variabile, i fattori che determinano queste oscillazioni, sono diversi, innanzitutto la stagionalità e soprattutto l'andamento del mercato.
 All'atto della stesura del seguente documento di Valutazione dei Rischi Aziendale, gli addetti occupati nell'attività è di n° 7 Unità, distinte per mansione come indicate nella tabella sotto riportata:

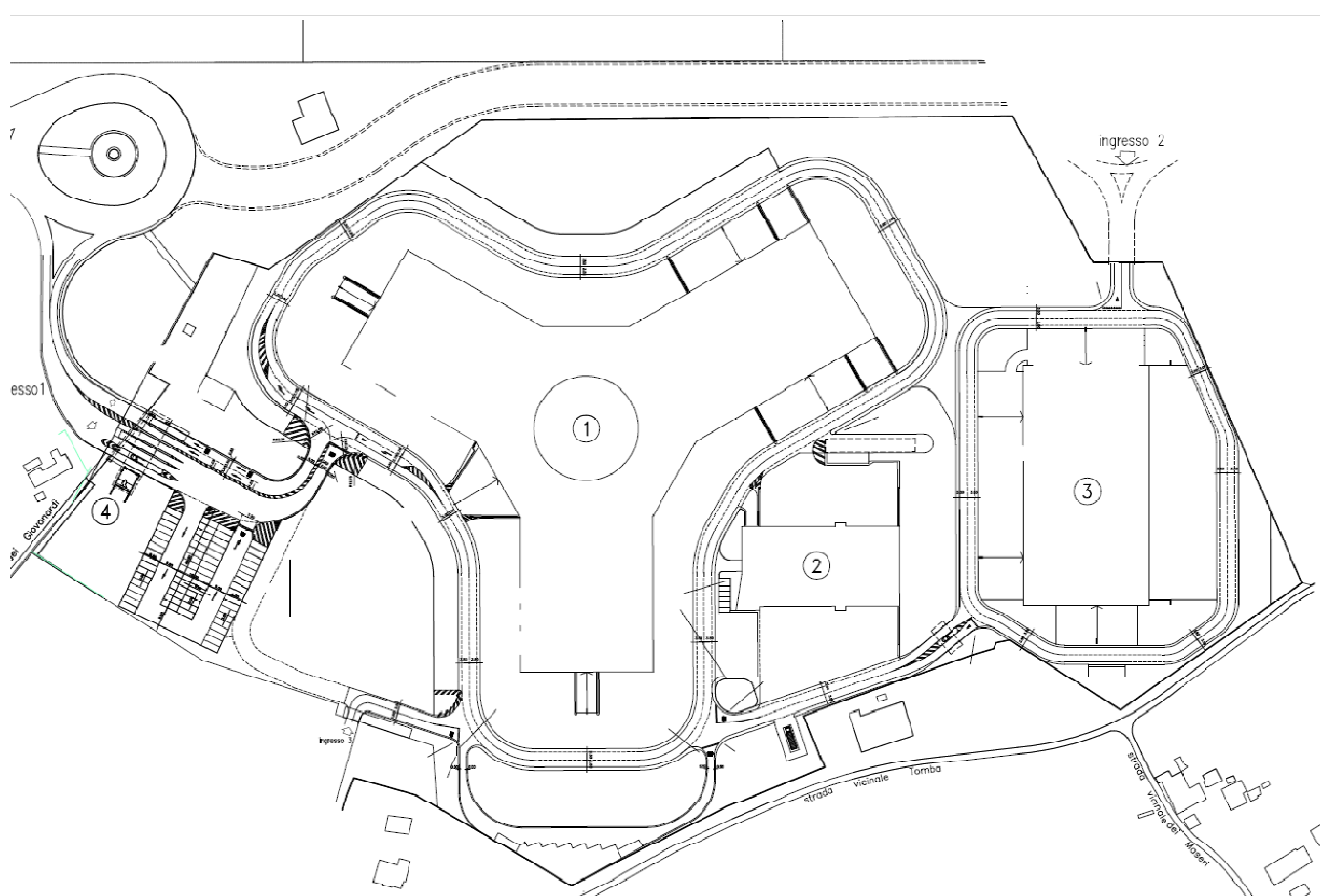
Mansione	N° unità
Impiegati	6
Dirigenti	1
Addetti alla logistica	2

Si provvederà in apposito capitolo ad analizzare la situazione dei dipendenti, delle loro generalità, delle mansioni a cui sono adibiti e allo loro posizione in base alle attrezzature eventualmente utilizzate.

ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA

N°	CHECK LIST AUTORIZZAZIONI	SI	NO	IN CORSO	NON RICHIESTA	NOTE
Normativa urbanistica						
1	Certificato di agibilità o abitabilità	X				
Normativa impianti e prevenzione incendi						
2	Certificato di prevenzione incendi	X				
3	Piano emergenza ed evacuazione	X				
4	Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico	X				
5	Denuncia installazioni elettriche di messa a terra	X				
6	Libretto centrale termica/impianto art. 11 D.P.R.412/93				X	C.T. disattivata
Varie						
8	Attività a rischio incidente rilevante				X	
9	Tenuta registro infortuni	X				
10	Documenti impianto sollevamento	X				

PLANMETRIA DEL SITO CAAR



IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

L'art. 18 del D.Lgs 81/08, pone a carico del Datore di Lavoro e dei dirigenti alcuni obblighi, fra cui:

“a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;”

Pertanto, in attuazione di quanto sopra citato, si provvede al elencare nomi e recapiti dei soggetti designati.

In calce al documento, all'interno del capitolo “Allegati” sarà possibile prendere visione delle nomine dei soggetti appartenenti al Servizio Prevenzione e Protezione, oltre che della nomina a RLSA del Sig. Rossi Andrea, come attestato dalla comunicazione INAIL in conformità a quanto previsto dalla circolare INAIL n° 11 del 12/03/2009.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale:	
Dott. Ing Mauro Morri	Consulente interno, attestati presenti in calce al DVR
Addetti al Pronto Soccorso:	
Ricci Sara Magnani Solindo Sartini Sandro	Attestati presenti presso l'unità operativa
Addetti emergenza incendio:	
Ricci Sara Magnani Solindo Sartini Sandro	Attestati presenti presso l'unità operativa
Medico Competente:	
Dott. Marcantonio Pasquale	Nomina in calce al Documento
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale:	
Signor Sartini Sandro	Vedere comunicazione INAIL

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;*
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;*
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;*
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.*

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Agente L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

ELENCO DIPENDENTI E MANSIONARIO

NOME COGNOME	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA
DOTT.Vannucci Valter		DIRETTORE GENERALE
GUIDI ROSANNA		SEGRETERIA
RICCI SARA		Resp. QUALITA'
FURIATI CINZIA		Resp. AMMINISTRAZIONE
BIANCUCCI TIZIANA		Resp. SEGRETERIA
MAGNANI SOLINDO		Resp . LOGISTICA
SARTINI SANDRO		Aiuto LOGISTICA
Ing. MAURO MORRI		Resp. Uff. TECNICO
Per.ind GASPERONI ALESSANDRO		Resp. INFORMATICA
Dott. MIRCO PARI		PRESIDENTE PROTEMPORE

L'attività di responsabile del Sistema Informatico è passata alla ditta Computer Next, con sede presso il CAAR

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un' attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro (anche se data l'elevata incidenza della stagionalità e l'elevato numero di lavorazioni è richiesta molta flessibilità) , vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei Rischi è:

- ◆ correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- ◆ finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

«**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

«**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

«**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

I rischi lavorativi

I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative possono essere divisi in grandi categorie:

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

RISCHI PER LA SICUREZZA
RISCHI PER LA SALUTE
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE O RISCHI DI TIPO TRASVERSALE

I rischi per la sicurezza (o rischi di natura infortunistica)

I rischi per la sicurezza o rischi di natura antinfortunistica sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti od infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico con conseguenze traumatiche di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.)

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un assetto non idoneo delle caratteristiche di sicurezza inerenti l'ambiente di lavoro, le macchine e/o apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, l'informazione e la formazione degli addetti.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi, mira alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-meccanico, tra uomo – struttura – macchina – impianto sulla base dei più moderni concetti ergonomici

I rischi per la sicurezza possono essere suddivisi nei seguenti principali gruppi:

Rischi derivanti da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro
Rischi derivanti da carenze di sicurezza su macchine ed attrezzature
Rischi derivanti da manipolazioni di sostanze pericolose
Rischi derivanti da insufficiente protezione elettrica
Rischi derivanti da incendio ed esplosione

I rischi per la salute (o rischi di natura igienico - ambientali)

I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di "fattori ambientali di rischio" di natura chimica, fisica, biologica conseguenti alla esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di condizioni igienico-ambientali non dovute alla presenza di fattori ambientali di rischi generati dalle lavorazioni (tipiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi, mira alla ricerca di un "idoneo equilibrio bio-ambientale tra uomo e ambiente di lavoro"

I rischi per la salute, possono essere così raggruppati:

Rischi derivanti da agenti chimici
Rischi derivanti da agenti fisici
Rischi derivanti da agenti biologici

I rischi per la sicurezza e la salute (o rischi di tipo trasversale)

I rischi per la sicurezza e la salute, o rischi trasversali, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui lo stesso è inserito. Tale rapporto è, a sua volta, immerso in un quadro di compatibilità ed interazioni che è contemporaneamente di tipo ergonomico, psicologico ed organizzativo.

La coerenza di tale quadro pertanto può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra i rischi per la sicurezza e quelli per la salute. **I rischi per la sicurezza e la salute** sono essenzialmente dovuti a:

Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

In accordo alla terminologia adottata a livello europeo riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro, si definisce: «**stima del rischio**»: attribuzione, secondo un criterio di tipo quantitativo o semiquantitativo, di un valore numerico al rischio oggetto di valutazione.

La stima del rischio riportata nel seguente piano si basa sull'adozione di tre scale semiquantitative che riportano rispettivamente:

- il livello di probabilità stimato per quel danno **P**
- il livello di danno ipotizzabile **D**
- il livello di rischio conseguente a P e D, come prodotto degli stessi **R**

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la **Gravità del Danno D**:

$$R = P \times D$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:

Livello	Criteri
Non Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
Possibile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.
Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.

Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno:

Livello	Criteri
Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la **Matrice Dei Rischi**, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

Legenda Rischio		DANNO			
		Lieve (1)	Medio (2)	Grave (3)	Gravissimo (4)
PROBABILITÀ	Non Probabile (1)	1	2	3	4
	Possibile (2)	2	4	6	8
	Probabile (3)	3	6	9	12
	Altamente probabile (4)	4	8	12	16

Segue la scala di priorità degli interventi da attuare entro i termini definiti nella tabella sottostante dalla data di redazione del documento

Classe di Rischio	Priorità Di Intervento	Tempistica
Elevato ($12 \leq R \leq 16$)	Azioni correttive Immediate L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.	1 – 3 mesi
Notevole ($6 \leq R \leq 9$)	Azioni correttive da programmare con urgenza L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.	2 – 6 mesi

Accettabile ($3 \leq R \leq 4$)	Azioni correttive da programmare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.	3 – 9 mesi
Basso ($1 \leq R \leq 2$)	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione	4 – 12 mesi

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- ◆ osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- ◆ identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- ◆ osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- ◆ esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- ◆ esame dell'organizzazione del lavoro;
- ◆ rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- ◆ eliminazione dei rischi;
- ◆ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
- ◆ combattere i rischi alla fonte;
- ◆ applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
- ◆ adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- ◆ cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.

OBBLIGHI - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' *articolo 28 del D.Lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- ◆ nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- ◆ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- ◆ affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ◆ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- ◆ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ◆ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ◆ richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- ◆ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ◆ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli *articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08*;
- ◆ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ◆ consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- ◆ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' *articolo 43 del D.Lgs. 81/08*. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- ◆ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- ◆ comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- ◆ fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- ◆ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ◆ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ◆ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- ◆ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ◆ elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;

- ◆ comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ◆ nell'ambito dell' eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ◆ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all' *articolo 35 del D.Lgs. 81/08*;

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all' *articolo 3 del D.Lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' *articolo 37 del D.Lgs. 81/08*.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

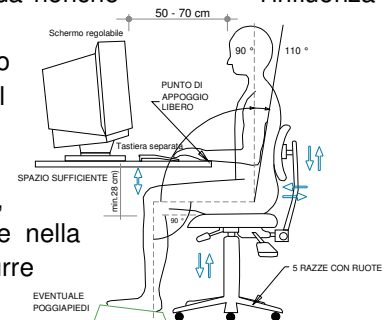
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE - MISURE GENERALI DI TUTELA

- ◆ Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' *art. 15 del D.Lgs. 81/08*, e precisamente:
- ◆ E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
- ◆ E' stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- ◆ Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- ◆ Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
- ◆ E' stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte
- ◆ E' stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- ◆ E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- ◆ E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- ◆ E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- ◆ E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori
- ◆ Si provvederà all' allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- ◆ Verrà effettuata l' adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ◆ Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori
- ◆ E' stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ◆ E' stata effettuata un' attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori
- ◆ Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- ◆ E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- ◆ Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.



PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI - COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall' *art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08*, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08* (decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

◆ Vigili del Fuoco	◆ Pronto soccorso	◆ Ospedale
◆ Vigili Urbani	◆ Carabinieri	◆ Polizia



In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- ◆ Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- ◆ Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: [indirizzo e telefono dell'azienda](#), [informazioni sull'incendio](#).
- ◆ Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- ◆ Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- ◆ Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- ◆ Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: [cognome e nome](#), [indirizzo](#), [n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci](#), [tipo di incidente](#): [descrizione sintetica della situazione](#), [numero dei feriti](#), ecc.
- ◆ Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- ◆ Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- ◆ Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- ◆ Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- ◆ Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- ◆ Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- ◆ Assicurarci che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dal *punto 5 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08*, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



GESTIONE DELL'EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Servizio di Prevenzione e Protezione.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico per la sicurezza, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

7. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Misure da attuare nei casi di evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato e nei casi di primo soccorso a personale colpito da infortunio

Nei luoghi di lavoro sarà disponibile una cassetta di medicazione dotata di sufficiente attrezzatura per un primo soccorso. I lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, in caso di infortunio grave, provvederanno a stabilire i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Nel caso in cui un lavoratore ravvisi un incendio deve:

- non perdere la calma;
- valutare l'entità dell'incendio;
- telefonare direttamente alla Protezione civile per la richiesta del pronto intervento;
- applicare le procedure di evacuazione.

Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell'emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le seguenti azioni:

- non perdere la calma;
- abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacolano il passaggio di altri lavoratori;
- uscire percorrendo una via d'esodo opportuna, cercando, per quanto possibile di non formare calca;
- raggiungere un luogo sicuro e attendere l'arrivo dei soccorsi.

Gli addetti all'emergenza devono applicare le seguenti misure:

- in caso di incendio di modesta entità intervenire coi mezzi a loro disposizione
- in caso di incendio valutato indomabile attivare le seguenti procedure di evacuazione rapida:
 - valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
 - accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;
 - servirsi dell'estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;
 - attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai corpi specifici o ad altri centri di coordinamento di soccorso pubblico e chiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso sanitario;
 - raggiungere un luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere all'eventuale identificazione delle persone mancanti servendosi dell'elenco dei presenti al lavoro;
 - attendere l'arrivo dei soccorsi e spiegare l'accaduto.

Procedure di Primo Soccorso

Infortuni possibili nell'ambiente di lavoro

In cantiere è statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento più frequente sono le ferite, i tagli, le fratture, le lussazioni, e le contusioni, inoltre richiedono particolare attenzione l'elettrocuzione e l'intossicazione.

Misure a carico dei lavoratori

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio accaduto ad un collega deve:

- valutare sommariamente il tipo d'infortunio;
- attuare gli accorgimenti prima descritti;
- avvisare prontamente l'addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia ricevuto con chiarezza.

Misure a carico dell'addetto al pronto soccorso

L'addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento:

◆ **Ferite gravi**

- allontanare i materiali estranei quando possibile
- pulire l'area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico
- bagnare la ferita con acqua ossigenata
- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile
- bendare bene e richiedere l'intervento di un medico o inviare l'infortunato in ospedale

◆ **Emorragie**

- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la fuoriuscita di sangue
- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare l'insorgenza o l'aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con viso reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un'eventuale dentiera, coprire con una coperta)
- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza

◆ **Fratture**

- non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e natura della lesione
- evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non comportino pericolo
- immobilizzare la frattura il prima possibile
- nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza sterile
- non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non idonei o pericolosi, onde evitare l'insorgenza di complicazioni
- mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un'autoambulanza

◆ **Ustioni**

Risulta necessario un pronto intervento in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l'ustione coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano l'epidermide e il derma, con formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15 %, con lesioni comportanti la completa distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado).

Si dovrà evitare:

- di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e complicandone poi la pulizia
- di usare cotone sulle ustioni con perdita dell'integrità della cute, per non contaminarle con frammenti di tale materiale
- di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione

Primi trattamenti da praticare:

- in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata antisettica-anestetica non grassa
- nelle ustioni di secondo grado, pulire l'area colpita dalle eventuali impurità presenti, utilizzando garza sterile e soluzioni antisettiche, immergere poi la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio, applicare successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare l'infortunato presso l'ambulatorio medico.
- in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere all'immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l'intervento di un'autoambulanza. In attesa sistemare l'ustionato in posizione reclinata, coi piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti, togliere anelli, braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantità possibile.

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

◆ Elettrocuzioni

In caso di apnea, praticare la respirazione bocca-naso. Nel contempo, provveder all'intervento di un'autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il "polso" eseguire massaggio cardiaco.

Massaggio cardiaco esterno.

Indicazioni: arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma arresto respiratorio primario, infarto cardiaco,...

Tecnica:

- Far giacere il malato su un piano rigido;
- operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente; gomiti estesi;
- pressione al terzo inferiore dello sterno, mani sovrapposte sopra il punto di pressione;
- pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm dalla colonna vertebrale;
- frequenza: 80 – 100 al minuto;
- controllare l'efficacia del massaggio mediante la palpazione polso femorale;
- associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio e ventilazione deve essere di 5 ad 1;
- non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.

Respirazione artificiale

Indicazioni: arresto respiratorio in caso di arresto circolatorio, ostruzione delle vie aeree, paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione, paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.

Tecnica: assicurare la pervietà delle vie aeree (iperstendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola) per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti,, dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo sempre la testa ipertesa.

Respirazione bocca-naso:

- estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l'altra a piatto sotto il mento;
- spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;
- la bocca dell'operatore circonda a tenuta l'estremità del naso, in modo da respirarvi dentro;
- insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espirare spontaneamente per due secondi; la frequenza che ne risulta è di 12 respiri al minuto
- osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi

Quando non è possibile utilizzare il naso (ferite..) , si può usare nella stessa maniera la bocca (respirazione bocca a bocca). In quest'ultimo caso è consigliabile l'uso di un tubo a due bocche.

NOTA: E' in previsione l'acquisto di n.2 defibrillatori da posizionarsi nei padiglioni 1 e 2. Nei prossimi mesi saranno organizzati i corsi per la formazione di un certo numero di addetti all'utilizzo di tali attrezzature. Una volta acquisiti i defibrillatori e formati gli addetti sarà modificato il presente documento con l'inserimento e la trattazione più dettagliata di tale argomento

PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs. 81/08, anche se l'attività non necessita di CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.



MISURE DA ATTUARE

- ◆ Verificare sempre, prima dell'inizio del turno lavorativo, la presenza di idonei estintori portatili
- ◆ Accertarsi che venga tenuto il registro di controllo di tutti gli apprestamenti antincendio e che siano presenti e funzionanti i sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio.
- ◆ E' vietato fumare in qualsiasi ambiente lavorativo e deve essere esposta l'opportuna segnaletica
- ◆ Dove possibile gli elementi di arredo facilmente infiammabili saranno sostituiti con altri costituiti da materiale ignifugo; per i tendaggi e la moquette si richiederà la certificazione comprovante le caratteristiche di autoestinguenza.
- ◆ Verificare che siano stati nominati componenti del servizio di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza all'interno dell'azienda, e provvedere ad una loro adeguata formazione ai compiti assegnatigli.
- ◆ Accertare che sia stato redatto un piano di emergenza in caso di incendio che indichi le vie di fughe, le uscite di emergenza, punti di raccolta del personale, i mezzi di estinzione e le procedure per la chiamata dei servizi esterni (VVF).
- ◆ Tutti i locali devono essere provvisti della necessaria attrezzatura antincendio per fronteggiare la prima emergenza. Un'adeguata segnaletica deve supportare i mezzi antincendio a disposizione ed indicare le vie di fuga.
- ◆ Il personale impiegato deve essere formato sulle misure predisposte e sul comportamento da tenere in caso di incendio a cui deve seguire un'esercitazione pratica di evacuazione, ripetuta periodicamente a distanza non superiore ad 1 anno.
- ◆ Il datore di lavoro organizzerà inoltre i necessari rapporti con i servizi pubblici di emergenza.

Uscite d'emergenza

- ◆ E' vietato chiudere a chiave le porte delle uscite di emergenza
- ◆ Le uscite di emergenza saranno del tipo a chiusura elettromagnetica, in modo da armonizzare l'esigenza di tutela psicofisica dei lavoratori in caso di aggressioni criminose, con quelle connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro).
- ◆ La disattivazione dei dispositivi di blocco elettromagnetici, installati sulla porta e che in condizioni normali garantiscono la chiusura della stessa, deve poter essere fatta dal personale dipendente, appositamente informato, mediante pulsanti distribuiti su più postazioni di lavoro
- ◆ In caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete o di quella sussidiaria di emergenza, l'intero sistema deve rispondere ai requisiti minimi di sicurezza indicati nella circolare circolare 74/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- ◆ Ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i sistemi di sblocco deve essere informato circa la loro ubicazione e le modalità di azionamento
- ◆ Anche al pubblico, mediante appositi cartelloni posti in prossimità delle porte, dovrà essere data la necessaria informazione sulle procedure in caso di esodo.



SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi, redatta ai sensi dell'art. 17 ed elaborata conformemente a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs 81/08, è stata eseguita tenendo conto dei seguenti fattori di rischio, per ciascuna "MANSIONE RILEVATA"

Come analizzato nella parte iniziale del documento e nell'organigramma aziendale, le lavorazioni attuate presso Il CAAR, possono essere distinte in 3 gruppi:

- **Lavorazioni di natura concettuale – impiegati in attività amministrative**
- **Reparto logistica – Controllo Operazioni di mercato – ingresso uscita operatori e merci**

Verranno analizzati prima i singoli profili di rischio anche mediante analisi estrapolate dalla BANCA DATI NAZIONALE "PROFILI DI RISCHIO DI COMPARTO" INAIL e a seguito i singoli rischi previsti dal D.Lgs 81/08 tramite idonee schede.

PROFILO DI ADDETTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Dove in particolare:

L'addetto alla attività amministrativa: si occupa della gestione organizzativa e amministrativa dell'azienda, mantiene i rapporti clienti fornitori, mantiene i rapporti con le banche e le altre attività esterne, si occupa della segreteria dell'azienda e della documentazione legata ad autisti e trasportatori. Gestisce i dipendenti (documenti, libri matricola), tiene i rapporti con le aziende che si occupano della manutenzione delle attrezzature eccc.

Macchine, Attrezzature, Impianti

Per il profilo addetto all'attività amministrativa i rischi principali sono relativi all'uso di attrezzature come videotermini e altre macchine da ufficio, come telefoni, fax stampanti, fotocopiatori, oltre che il luogo di lavoro stesso, compresi gli arredi, il microclima e altri fattori fisici, come l'illuminazione ad esempio. Riveste un ruolo importante anche il posto di lavoro, che sarà a seguito analizzato.

Il fattore di rischio

Il personale amministrativo è esposto, ai seguenti rischi:

- microclima
- rischio da esposizione a rumore
- rischi derivanti dall'uso di videotermini
- rischi derivanti dagli arredi
- disturbi muscolo scheletrici derivanti da errata postura
- rischio elettrico

Il danno atteso

Le più frequenti cause di infortunio sono riconducibili a:

- urti contro gli arredi
- scivolamenti
- dolori muscolo scheletrici

PROFILO DI RISCHIO ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI – OPERAI

L'addetto alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli

L'addetto alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, a seconda della stagione, si occupa di diversi prodotti. Si muove all'interno dello stabilimento, e utilizza tutte le attrezzature presenti, non avendo alcuna mansione esclusiva. Si occupa del lavaggio, della preparazione, della movimentazione dei prodotti, del loro

confezionamento. Accede al magazzino e alle celle frigorifere. Il tutto presso un'area in cui si movimentano contemporaneamente merci.

Macchine, Attrezzature, Impianti

Come sopra indicato, l'operaio, è il soggetto esposto al maggior numero di rischi e potenzialmente più esposto all'incorrere di malattie professionali. Utilizza tutte le macchine analizzate nel capitolo attrezzature. La produzione è il settore con maggior densità e varietà di macchine e attrezzature che espongono il personale a elevati rischi, sia in termine di numero che in termini di varietà degli stessi.

Il fattore di rischio

Il personale della produzione e soprattutto ai lavori di fatica è esposto ai seguenti rischi:

- Lesioni arti superiori (ferite da taglio) dovute all'uso di utensili;
- Rumore nel contatto con parti calde di impianti;
- Movimentazione manuale dei carichi
- Esposizione a basse ed alte temperature, a sbalzi termici, a umidità (accessi alle celle frigorifere, correnti d'aria moleste
- Rischio da lesioni dell'apparato muscolo scheletrico da movimentazione manuale dei carichi pesanti e/o disagiati e da posture incongrue dovute oltre che per il mantenimento della posizione in piedi per tempi prolungati, alle posizioni di lavoro non ergonomiche dovute alle altezze dei piani di lavoro, alla presenza di ingombri, all'utilizzo di macchinari.

Per tutti questi motivi tutto il personale operaio, è sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Per le considerazioni di cui sopra i rischi di natura infortunistica e correlati all'igiene del lavoro per il personale di cucina possono essere così riepilogati:

Rischi di natura antinfortunistica:

- schiacciamento agli arti inferiori
- ferite alle mani o al tronco provocate parti appuntite o taglienti
- lesioni agli occhi provocate da schizzi.
- lesioni provocate da macchine
- elettrocuzione nell'uso di attrezzature alimentate elettricamente in luoghi molto umidi.

I rischi legati all'igiene del lavoro sono in maggioranza relativi a:

- esposizione a rumore provocato dalle macchine operatrici
- scompensi microclimatici provocati dall'accesso da locali caldi e umidi a celle frigo
- movimentazione manuale dei carichi.

Il danno atteso

Le più frequenti cause di infortunio sono riconducibili a:

- Cadute, scivolamenti o inciampamenti questi maggiormente imputabili a scivolate su pavimenti umidi o unti da versamenti;
- Tagli, abrasioni imputabili all'ampio uso di coltelli e alla pulizia di attrezzature da cucina con parti taglienti, che usata con le dovute protezioni previste dalla vigente normative hanno ridotto in maniera importante i danni agli utilizzatori;
- Dolori muscolo scheletrici per la movimentazione dei carichi e posture errate e movimenti molto ripetitivi
- Tutte le macchine il cui avviamento improvviso può causare danni ai lavoratori, devono essere munite di relè di minima tensione (atto ad evitare un inaspettato avviamento delle macchine dopo un'interruzione di energia elettrica) e dei pulsanti di arresto e avviamento posti sul bordo macchina.
- l'uso di guanti protettivi;

Per prevenire o ridurre i rischi per caduta su pavimenti scivolosi le azioni individuate sono:

- uso di idonee calzature antiscivolo;
- realizzare pavimentazioni antisdrucciolo e con pendenza sufficiente tale da consentire il rapido allontanamento di eventuali svuotamenti di liquidi;
- frequente pulizia e asciugatura delle pavimentazioni;

Per prevenire i rischi da elettrocuzione le azioni individuate sono:

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- controllare che l'impianto elettrico sia a norma e che siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- controllare che siano state fatte le verifiche periodiche biennali dell'impianto di terra previste;
- controllare che gli utensili siano a norma e che i cavi di alimentazione delle apparecchiature siano integri;

Gli interventi da attuare

Per prevenire i rischi correlati all'uso di apparecchiature a gas le azioni individuate sono:

- controllare che l'impianto di distribuzione del gas sia realizzato in conformità alle norme UNI-CIG e nel rispetto delle norme di prevenzione incendi DM 12/04/1996;
- Bruciatori di qualsiasi tipo dotati individualmente di termovalvola per l'interruzione del flusso di gas nell'eventualità di spegnimento della fiamma;
- Mantenimento dell'efficacia delle aperture di aerazione, sia quelle per consentire il passaggio dell'aria (comburente necessaria per la corretta combustione) che per consentire l'eventuale evacuazione dei gas prodotto della combustione o da perdite dei bruciatori o tubazioni, la superficie minima di aerazione prevista in cmq è pari a 10 volte la potenza in kw complessiva dei focolari installati.
- Chiusura con le apposite valvole di intercettazione esterne delle alimentazioni del gas alle apparecchiature nei periodi in cui i locali non sono presidiati;

Per prevenire o ridurre i rischi correlati ai problemi microclimatici per l'esposizione a basse ed alte temperature, a sbalzi termici, a umidità (accessi alle celle frigorifere, correnti d'aria moleste, caldo eccessivo nelle vicinanze dei fornelli) è necessario:

- fornire adeguati indumenti protettivi (per es. giacconi) per i lavori nelle celle frigorifere;
- installare idonee cappe di aspirazione sopra i piani di cottura e friggitura;
- adottare sistemi per una corretta ventilazione, evitando di creare fastidiose correnti d'aria;
- Si ricorda che le celle frigorifero devono avere la possibilità di essere aperte anche dall'interno.

PROFILO DI RISCHIO ADDETTO ALLA LOGISTICA – AUTISTI E MAGAZZINIERI

L'addetto alla logistica Autista e Magazziniere

Si occupa del carico, dello scarico, dello stoccaggio, della movimentazione di prodotti e del loro immagazzinamento, sia che si tratti di materie da lavorare o di prodotti lavorati da immagazzinare o caricare su mezzi per il trasporto.

Lavora esclusivamente nell'area del laboratorio e del deposito, anche all'interno delle celle.

L'autista invece svolge la propria attività al di fuori della realtà aziendale che è perciò influenzata da fattori esterni quali il traffico, le condizioni atmosferiche, le condizioni del mezzo stesso. Il percorso stradale a seconda del tipo di viabilità presenta difficoltà diverse, richiede performance differenti, ed è spesso obbligato dal tipo di destinazione.

Va tenuto in debito conto che l'autista arrivato al luogo di prelievo o di consegna della merce deve attendere il suo turno per l'effettuazione delle suddette operazioni ed in alcuni casi deve anche partecipare alle operazioni di carico o di scarico.

Macchine, Attrezzature, Impianti

L'addetto magazziniere utilizza carrelli e transpallet manuali, transpallet elettrici e muletti. Vengono utilizzati anche autoveicoli per il trasporto di cose che vengono classificati come: autocarri, autotreni (motrice + rimorchio) autoarticolati (trattore stradale + semirimorchio, quelli di proprietà dell'azienda hanno portata sia superiore che inferiore a 35 q.li,

I veicoli di cui sopra sono definiti dal Codice della Strada all'art. 47 lettera N e O.

Alla lettera N sono classificati i veicoli come segue:

- ☐ categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- ☐ categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- ☐ categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- ☐ categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Alla lettera O sono classificati i rimorchi come segue:

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- ☐ categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- ☐ categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- ☐ categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- ☐ categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- ☐ categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t;

Il fattore di rischio

L'utilizzo di traspaletti, carrelli e muletti, per il trasporto di elementi come cassette anche se impilabili, aumenta il rischio di investimento del personale e di ribaltamento dei carichi stessi. La produzione di diverse "linee" di ortofrutta, non facilita purtroppo l'organizzazione, che durante i picchi di lavoro, vede impegnati tantissimi addetti. Risulta in questo caso, fondamentale applicare alla lettera le istruzioni impartite per l'uso soprattutto di muletti e il rispetto della segnaletica esistente, che dovrà comunque essere integrata e mantenuta in efficienza per aumentare in qualche modo il livello di attenzione. I magazzinieri e gli autisti, utilizzano secondo necessità il paranco per caricare o scaricare mezzi in arrivo o in partenza. Come le altre figure, anche gli autisti e i magazzinieri sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, che mira a mantenere costante l'attenzione sulle condizioni di salute degli addetti stessi, oltre a dover garantire la loro prontezza e rispondenza per poter guidare i mezzi stessi. Gli addetti, sono intrinsecamente esposti a vibrazioni sia del sistema mano braccio e del corpo intero.

Quelli di natura infortunistica possono riguardare:

- ◆ schiacciamento agli arti inferiori;
- ◆ vibrazioni sistema mano braccio e corpo intero;

I rischi legati alla guida sono così schematizzabili:

☐ incidente stradale:

- nell'80% dei casi circa è attribuibile a: imprudenze/disattenzioni o comportamenti errati (mancato rispetto delle norme del codice della strada), dell'autista o di altri utenti della strada;
- nel 10% circa a condizioni ambientali (nebbia, ghiaccio, pioggia, neve, forti venti ecc.);
- nel 10% alle condizioni del mezzo (cattiva manutenzione) e/o del carico (carico mal sistemato che può compromettere con il suo spostamento l'assetto del veicolo);
- ☐ ribaltamento del mezzo;
- ☐ investimento del posto di guida dell'autista a causa del carico mal posizionato o mal assicurato;
- ☐ incendio, esplosione, intossicazione da sostanze trasportate;
- ☐ ritmi elevati, turni di lavoro prolungati, lavoro notturno (che risultano tra i fattori di rischio più rilevanti dello stress psico-fisico);
- ☐ posture incongrue legate alla posizione di guida a "ginocchia flesse" per tutto l'orario di guida;
- ☐ vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e alla colonna vertebrale in particolare.

Il danno atteso

Le cause più frequenti di incidenti nell'addetto al magazzino sono riconducibili a investimenti, cadute o spostamenti di carico con conseguenti ribaltamenti, dolori muscolo scheletrici per errata postura o per l'esposizione a vibrazioni. La miglior prevenzione è l'applicazione meticolosa delle istruzioni impartite sia per l'uso che per la manutenzione dei muletti oltre che l'applicazione delle misure prescritte tramite segnaletica.

Mentre per l'addetto autista i danni possono essere riassunti in:

- ☐ traumi conseguenti a incidente stradale o investimento del posto di guida dal materiale trasportato;
- ☐ lesioni conseguenti a incendio/esplosione in caso di trasporto materiali infiammabili/esplosivi;
- ☐ distorsioni, microfratture agli arti inferiori dovuti alla salita e discesa dalla cabina dal mezzo;
- ☐ patologie osteoarticolari e muscolari agli arti inferiori e al rachide da postura incongrua e vibrazioni;
- ☐ distorsioni articolari arti inferiori o microfratture per discesa incongrua dalla cabina;
- ☐ deficit circolatorio agli arti inferiori da posizione obbligatoria;
- ☐ sintomatologia dello stress (insonnia, irritabilità, disturbi digestivi, ipertensione arteriosa ...);
- ☐ affaticamento visivo con bruciore agli occhi e cefalea dovuta alla guida prolungata e notturna;
- ☐ contratture muscolari da correnti d'aria per la guida a finestrini aperti o per l'abuso di aria condizionata.

Gli interventi da attuare

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

Per limitare il rischio di incidenti stradali va messa in atto una serie di azioni complesse che riguardano sia l'organizzazione aziendale che i comportamenti degli autisti. Per quanto riguarda l'organizzazione aziendale si riportano di seguito un elenco di soluzioni possibili:

1. Valutazione del rischio da incidente stradale come rischio lavorativo; il datore di lavoro deve valutare il rischio da incidente stradale quale rischio specifico dell'attività;
2. Pianificare l'itinerario scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti;
3. Effettuare la formazione degli autisti e l'aggiornamento, con particolare riguardo a:
 - ☐ codice della strada;
 - ☐ gli effetti dell'alcol sulla guida;
 - ☐ gli effetti dei farmaci sulla guida;
 - ☐ la corretta alimentazione dell'autista;
 - ☐ stress e guida notturna;
 - ☐ come comportarsi in caso di emergenza;
 - ☐ addestramento alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.);
4. Adottare procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.;
5. Effettuare una precisa e regolare manutenzione dei mezzi con l'introduzione di un sistema codificato;
6. Vietare l'applicazione di adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida;
7. Utilizzare le cinture di sicurezza; in caso di manovre brusche questo sistema di trattenuta permette al corpo di mantenere una corretta e fissa posizione al posto di guida e un miglior controllo dei comandi;
8. Formare gli autisti sui comportamenti di sicurezza da adottare, e sull'uso dei DPI, in relazione al materiale trasportato;
9. Dotare e mantenere in efficienza gli estintori (se obbligatori);
10. Verificare la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità, meglio definito dal Codice della Strada all'art. 162 comma 4 ter "giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità".

Per quanto riguarda il comportamento degli autisti si riporta un elenco di consigli utili a limitare lo stress da guida e il rischio di incidente.

Metodi efficaci per prevenire lo stress sono:
■ pratica settimanale di esercizio fisico e/o attività sportive; ■ minimo di 8 ore di riposo giornaliero e sonno adeguato; ■ utilizzo di tecniche di rilassamento (training, yoga, massaggio, meditazione, ecc.); ■ attività di gioco e di svago per la mente (cinema, musica, hobbies, ecc.) nel tempo libero.

Metodi inefficaci che quindi dovrebbero essere evitati, ma che spesso sono adottati dagli autotrasportatori per far fronte allo stress sono:
■ orari di guida prolungati e senza pause e/o eccesso di velocità allo scopo di terminare prima il lavoro; ■ aumento del consumo di fumo e/o di caffè al fine di rimanere "svegli"; ■ aumento del consumo di alcool, farmaci (sedativi e antidepressivi) e/o droghe, utilizzati come "compenso"; ■ consumo di pasti ricchi ed abbondanti.

Consigli utili per migliorare la sicurezza e lo stato di salute

- ☐ Evitare il sovraccarico lavorativo, rispettando le 8 ore max di guida giornaliera;
- ☐ Rispettare le pause (10 min. ogni 1.5 ore) onde recuperare l'attenzione, garantire il riposo mentale, favorire la circolazione agli arti inferiori, interrompere la postura seduta
- ☐ Dormire un minimo di 6-7 ore per notte evitando, se possibile, un risveglio troppo precoce nel mattino al fine di favorire un riposo quantitativamente e qualitativamente adeguato;

- ☐ Ridurre il consumo del fumo: la sensazione di aumentare lo stato di vigilanza è illusoria! L'ossido di carbonio prodotto dalla combustione delle sigarette e disciolto nel sangue favorisce infatti l'addormentamento "mentale"; il fumo è inoltre uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare;
- ☐ Riprendere la guida dopo almeno un'ora dalla fine del pasto: subito dopo il pasto infatti aumenta la probabilità di sonnolenza e di una riduzione dell'attenzione;
- ☐ Evitare pasti troppo abbondanti e pesanti durante il lavoro, onde ridurre la probabilità di una conseguente riduzione di concentrazione e della soglia di attenzione, ma anche a casa al fine di prevenire stanchezza e a lungo termine malattie metaboliche, digestive e cardiovascolari.

Consigli per migliorare la sicurezza nella guida notturna

- ☐ Limitare a 1-2 il numero di notti consecutive di lavoro;
- ☐ Non superare le 6 ore di guida notturna;
- ☐ Non iniziare troppo presto i turni del mattino: posticipare il risveglio tra le 06.00 e le 07.00;
- ☐ Organizzare il lavoro in modo tale da ottenere il maggior numero possibile di fine settimana liberi, da utilizzare come compenso;
- ☐ Durante la guida notturna rispettare le pause per pisolini e ristoro, utili per compensare il deficit di sonno;
- ☐ Concedersi almeno 24 ore di riposo dopo il turno di notte;
- ☐ Consumare un pasto caldo intorno alla mezzanotte a prevalente contenuto proteico al fine di mantenere lo stato di vigilanza e l'attività; un pasto ricco di glucidi è più indicato prima di andare a dormire perché concilia il sonno;
- ☐ Alternare periodi di guida notturna con periodi di guida solo diurna;
- ☐ Regolare il numero di giorni di ferie all'anno in rapporto al numero di notti di lavoro (maggiore il n° di notti in un anno, maggiore il n° di giorni di ferie);
- ☐ Praticare esercizio fisico;
- ☐ Eseguire controlli sanitari periodici (ogni 2-3 anni) e astenersi dal lavoro notturno qualora insorgano malattie quali: ulcera peptica, malattie del fegato, diabete insulino-dipendente, malattie della tiroide, epilessia, depressione, gravi disturbi del sonno, insufficienza renale cronica, ipertensione grave, angina;

SCHEDA DI RISCHIO N. 1 - LUOGHI DI LAVORO

0. DESCRIZIONE

La scheda interessa tutti gli ambienti di lavoro, siano quelli adibiti ad uffici amministrativi che quella legata alla produzione.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO II, articoli da 62 a 67 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Articolo 62 comma 1:

si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;

3. REQUISITI GENERALI SULL'AMBIENTE DI LAVORO - MISURE ATTUATE

Pavimenti

- ◆ I pavimenti non devono presentare avvallamenti e parti in rilievo; non devono essere scivolosi e devono essere facilmente lavabili.
- ◆ Le attività di pulizia non devono essere effettuate in concomitanza con le altre attività.

Pareti e soffitti

- ◆ devono avere una superficie liscia, integra, non polverosa, lavabile e di colore chiaro (colori pastello). Gli spigoli devono essere smussati o protetti con idonei paraspigoli; gli zoccolini devono essere integri, privi di sporgenze e ben fissati alla parete.
- ◆ gli angoli delle pareti devono essere smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica.
- ◆ verificare che le pareti siano prive di sporgenze o chiodi.
- ◆ i rivestimenti dei servizi devono esser uniformi, integri, privi di asperità e facilmente lavabili.
- ◆ le pareti trasparenti ed in particolare le pareti vetrate devono essere segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di mt. 1. Alternativamente devono essere protette con barriere di sicurezza alte almeno mt. 1.

Porte

- ◆ L'apertura di porte non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione che per altre persone. Devono essere mantenute sgombre da ostacoli, avere maniglie prive di spigoli vivi ed essere facilmente accessibili. Le porte destinate ad uscita di emergenza, oltre ad essere segnalate in maniera idonea, devono potersi aprire dall'interno con manovra a spinta (maniglione antipánico). Le porte trasparenti, devono essere segnalare ad altezza occhio (1,5 - 1,8 mt.). Le porte devono inoltre essere conformi alla normativa vigente, dimensionate e posizionate correttamente a secondo del loro utilizzo (porte d'ingresso, porte interne).

Finestre

- ◆ l'apertura delle finestre, non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione che per altre persone. Esse vanno dotate di idonei sistemi di schermatura (ad es. tende regolabili di colore chiaro) per evitare fastidiosi abbagliamenti, inoltre devono garantire un buon ricambio d'aria.
- ◆ le cinghie delle persiane avvolgibili devono essere mantenute in buone condizioni e controllate periodicamente.
- ◆ la conformazione delle finestre deve essere tale da consentire le operazioni di pulitura in condizioni di sicurezza o dotati di dispositivi o attrezzature atte a conseguire il medesimo risultato.

Servizi

- ◆ i servizi devono essere separati per uomini e donne; qualora il personale impiegato è di numero ridotto è consentito l'uso di un unico locale servizi.
- ◆ l'impianto idraulico deve erogare acqua fredda e calda e devono essere forniti i detergenti e i mezzi per asciugarsi. I locali vanno tenuti puliti.

Accessi

- ◆ le scale di accesso e di comunicazione degli uffici, devono essere correttamente dimensionate, e dotate di parapetto o di corrimano se comprese tra due muri.
- ◆ le pedate dei gradini devono essere antisdruciolevoli. Le scale vanno mantenute sgombre da ostacoli.
- ◆ è opportuno corredare gli accessi di idoneo zerbino o griglia per la pulizia delle suole.

Passaggi

- ◆ i corridoi e i passaggi in genere devono essere liberi da ostacoli ed avere sempre un livello di illuminamento sufficiente; eventuali dislivelli o riduzioni in altezza devono essere segnalati e non devono ridurre a meno di mt. 2 il vano utile percorribile.

Fattori ambientali

- ◆ la temperatura e l'umidità dei locali devono essere mantenuti entro i limiti del benessere. Nel caso che l'aerazione naturale non sia sufficiente, bisogna adottare un adeguato impianto di aerazione forzata.
- ◆ l'impianto di climatizzazione deve essere orientato in maniera tale da non provocare correnti d'aria fastidiose ai posti di lavoro.
- ◆ Per il rumore fare riferimento al capitolo specifico

MICROCLIMA

I fattori inquinanti dell'aria sono numerosissimi, alcuni provenienti dall'interno altri dall'esterno e sono spesso di difficile identificazione poiché generalmente tali fattori non sono particolarmente dominanti, soprattutto vista la presenza della cucina.

In estrema sintesi si possono indicare 3 tipologie di patologie determinate dalla scadente qualità dell'aria, anche se spesso di difficile identificazione e sono:

- ◆ Malattie correlate al luogo di lavoro, per le quali il quadro clinico è ben definito e si riesce a identificare l'agente causale;
- ◆ Sindrome da edificio malato, quadro clinico sfumato e non è facile individuare un unico agente causale;
- ◆ Sindrome da sensibilità chimica multipla, sono sindromi causate dall'intolleranza ad agenti chimici ed ambientali, per i quali di norma non si verificano nelle persone intolleranze.

Microclima è l'insieme di parametri fisici: temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria che concorrono a generare la situazione climatica presente sul luogo di lavoro. Anche il tipo d'attività svolta, la presenza di macchinari e attrezzature sono elementi di cui tenere conto. La presenza di un cattivo microclima è una delle principali fonti di disagio sul lavoro.

Il benessere termico che è una sensazione soggettiva è generalmente avvertito dai lavoratori quando siamo in presenza dei seguenti valori fissati elaborati dall'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)

I rischi per la salute possono essere riassunti in:

- ◆ secchezza delle mucose con insorgenza di processi infiammatori;
- ◆ dolori muscolari;
- ◆ fenomeni irritativi per presenza d'inquinanti;
- ◆ dermatiti eruzioni cutanee ecc.

Per il mantenimento di una qualità dell'aria e di un microclima soddisfacente è necessario agire con vari tipi d'azioni.

In primo luogo occorre procedere, laddove siano presenti elementi inquinanti alla rimozione degli stessi o ridurne entro limiti accettabili la presenza (ad esempio dotando i locali d'arredi e attrezzature che provocano basso inquinamento, rimuovendo tappeti ecc.).

Occorre poi garantire **una buona aerazione** dei luoghi, provvedere ad opportune misure di manutenzione (ad es filtri aria condizionata) ed **igiene dei locali** (pulizia frequente ed efficace). Inoltre è necessario che anche i lavoratori adottino comportamenti personali responsabili come ad esempio: mantenere temperature che garantiscano il benessere termico evitando correnti d'aria dirette, schermare le finestre in caso di raggi troppo forte, **non fumare** nei locali (fra l'altro tale comportamento è specificatamente vietato) adottare consone misure di igiene personale,

ILLUMINAZIONE

Negli uffici una rilevante parte delle informazioni trattate è di tipo visivo. L'occhio è pertanto uno degli organi più sollecitati. Per questo motivo, deve essere presente nell'ambiente di lavoro una condizione d'illuminazione adeguata all'attività svolta.

La luce naturale, sebbene fondamentale, non è sufficiente a garantire condizioni d'illuminazioni ottimali e stabili per tutto l'arco della giornata e dei periodi dell'anno. E' pertanto necessario integrarla con dispositivi d'illuminazione artificiale.

Tali dispositivi devono tener conto dei seguenti fattori:

- distribuzione dei punti luce;
- illuminamento complessivo e per talune attività localizzato;
- abbagliamento e direzione luce;
- zone d'ombra, sfarfallio, luce diurna.

Negli uffici, secondo la norma tecnica UNI EN 12464-1 /2001 i requisiti d'illuminazione (valore limite) sono i seguenti:

- locali fotocopie 300 lux
- scrittura 500 lux
- elaborazione dati 500 lux
- disegno tecnico 750 lux

I rischi derivanti da illuminazione carente sono soprattutto relativi alla diminuzione di acuità visiva, che favorisce l'affaticamento visivo (mal di testa, bruciore, ecc.) e l'assunzione di posture scorrette (disturbi a carattere osteomuscolare).

Occorre pertanto che gli uffici abbiano le caratteristiche d'illuminazione sopra ricordate, che non vi siano mobili e superfici che abbagliano, che sia possibile schermare finestre, che la luce si diffonda in maniera omogenea e infine che sia mantenuta la pulizia e la manutenzione degli impianti..

- ◆ bisogna garantire una sufficiente visibilità adottando un sistema di luce naturale od artificiale.
- ◆ verificare l'efficienza dei mezzi di illuminazione artificiale e delle vetrate illuminanti mantenendoli in buone condizioni di pulizia.
- ◆ integrare se necessario con sistemi di illuminazione localizzata i singoli posti di lavoro.
- ◆ verificare le condizioni dell'impianto di illuminazione. Adeguarlo se necessario. L'installazione, le eventuali trasformazioni, gli adeguamenti e gli ampliamenti e comunque devono essere affidati ad un elettricista abilitato che ne rilascia la dichiarazione di conformità.
- ◆ richiedere all'installatore la "dichiarazione di conformità".
- ◆ nei luoghi, locali, ambienti di lavoro, vie di transito e di accesso l'illuminazione artificiale deve essere adeguata per intensità e colore alle norme della buona tecnica (per gli uffici in genere da 150 a 250 lux).
- ◆ una illuminazione di emergenza, ove richiesta, deve essere prevista in corrispondenza delle uscite di sicurezza, negli incroci dei corridoi, nei pianerottoli per illuminare le scale, dove cambia il livello del pavimento l'intensità dell'illuminazione di sicurezza deve essere adeguata per intensità con valori medi di 5 lux.
- ◆ verificare che il materiale elettrico di illuminazione installato o acquistato abbia il marchio di qualità.

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

- ◆ L'apertura di porte non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione che per altre persone. Devono essere mantenute sgombre da ostacoli, avere maniglie prive di spigoli vivi ed essere facilmente accessibili. Le porte destinate ad uscita di emergenza, oltre ad essere segnalate in maniera idonea, devono potersi aprire dall'interno con manovra a spinta (maniglione antipánico). Le porte trasparenti, devono essere segnalare ad altezza occhio (1,5 - 1,8 mt.). Le porte devono inoltre essere conformi alla normativa vigente, dimensionate e posizionate correttamente a secondo del loro utilizzo (porte d'ingresso, porte interne).
- ◆ Tavoli e scrivanie non dovranno presentare spigoli vivi e dovranno avere una superficie opaca.
- ◆ Gli scaffali devono essere ben fissati e verranno indicate le portate dei singoli ripiani.
- ◆ L'utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo l'impiego di eventuali accessori (scale, sgabelli, ecc.).

Tutti i locali in cui avvengono lavorazioni attuare dai dipendenti dell' azienda, sono dotati di certificato di agibilità ed abitabilità, dispongono di sufficiente luce naturale, temperatura umidità e qualità dell'aria, la superficie, l'altezza e la cubatura, sono adatte al numero di lavoratori presenti e alle lavorazioni che vengono attuate. Sono presenti tutti gli impianti necessari a rendere confortevole il luogo e le postazioni di lavoro. I servizi igienici sono in numero sufficiente ed adeguati.

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; Mantenere un lay-out aziendale, il più possibile ordinato e razionale.
- Evitare l'accatastamento di materiali nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre.
- Mantenere le postazioni di lavoro in buono stato di pulizia, ordine ed efficienza, in relazione agli scopi in uso ed alle necessità di sicurezza sul lavoro.
- Le strutture dei locali, devono essere solide e in buono stato; rilevare eventuali segni di deterioramento quali grosse fessure, macchie di umidità e rigonfiamenti.

5.DESCRIZIONE - ESITO DELLA VALUTAZIONE – MISURE DA ATTUARE, TEMPI E SOGGETTI

Come è possibile evincere dalle planimetrie allegate, nonostante la disposizione di diverse macchine e attrezzature, analizzate nella scheda seguente e di impianti fissi come quelli di lavaggio, nastri trasportatori, vasche per il lavaggio delle cassette e depositi temporanei, rimangono spazi abbastanza ampi che permettono ampi movimenti anche se in parte limitati da eventuali depositi temporanei NECESSARI per le lavorazioni. I pavimenti risultano spesso bagnati per la presenza di caditoie in cui scorre l'acqua di lavaggio. Nessun intervento può eliminare il rischi alla fonte che possono essere mantenuti sotto controllo solo con accurate e continue pulizie dei pavimenti, rendendo indispensabile l'uso di calzature adatte.

La presenza delle celle frigorifere incide in maniera importante sul microclima all'interno dello stabilimento, esponendo il personale addetto a sbalzi di temperatura che alla lunga possono influire negativamente sulla salute degli addetti. In inverno la presenza d'acqua e l'apertura delle celle rende allo stesso modo molto labile l'equilibrio del microclima esterno. Essendo però le celle indispensabili alle lavorazioni, è possibile ridurre l'esposizione solo mediante l'uso di idoneo abbigliamento.

RISCHIO VALUTATO	PROBABILITA'	GRAVITA'	VALORE
Scivolamento	3	2	6
Caduta a livello	2	2	4
Microclima	3	2	6

**IL RISCHIO VALUTATO E' SOTTO CONTROLLO, ANCHE SE ABBASTANZA ELEVATO LE INDICAZIONI FORNITE AGLI ADDETTI E LE DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI IMPARTITE DALL'AZIENDA, SONO SUFFICIENTI A MANTENERE L'AMBIENTE DI LAVORO SICURO.
EVENTUALI ATTIVITA' MIGLIORIA SARANNO ANALIZZATI DAL RSPP ANCHE IN RAGIONE DELLE QUESTIONI ECONOMICHE.**

6. ATTIVITA' DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

Per poter avere un'informazione più precisa ed una metodologia di valutazione del rischio più adeguata e dotata di un indicatore numerico preciso, sono state previste **effettuate** alcune verifiche:

~~VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI AVERE UNA MISURA STRUMENTALE DELLA SCIVOLOSITA' DEL PAVIMENTO ED UN SUO CONFRONTO CON LA NORMATIVA APPLICABILE (Vedi lettera richiesta Istituto Giordano del 6 giugno 2013)~~ **Vedi documento di report dell'Istituto Giordano: Rapporto di prova del 09/10/2013**

~~VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI AVERE UNA MISURA STRUMENTALE DELLA CORRETTA LUMINOSITA' DELLE GALLERIE E DELLE ZONE DI LAVORO ED UN SUO CONFRONTO CON LA NORMATIVA APPLICABILE (Vedi lettera richiesta Istituto Giordano del 6 giugno 2013)~~ **Vedi documento di report dell'Istituto Giordano: Rapporto di prova del 27/11/2013**

SCHEDA DI RISCHIO N. 2 - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

0. DESCRIZIONE

La scheda interessa tutte le figure, sia quelle per lo svolgimento delle mansioni amministrative, che quelle della produzione e logistica

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO III, articoli da 69 a 73 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Articolo 69. Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

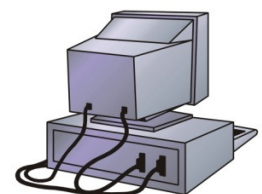
- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;*
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;*

3. DESCRIZIONE E MISURE ATTUATE – MACCHINE D'UFFICIO

Le macchine da ufficio alimentate elettricamente devono essere collegate all'impianto di messa a terra tramite spina di alimentazione o devono possedere un doppio involucro d'isolamento (doppia protezione), garantito dal marchio e da documentazione rilasciata dal fabbricante.

Per l'utilizzo occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nelle specifiche schede d'uso e manutenzione.

Poiché molti piccoli incidenti o infortuni accadono negli uffici a causa dell'utilizzo
CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini



improprio di **forbici, tagliacarte, temperini** ecc., è da evitare l'abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglierini privi di protezione nelle tasche o nei portamatite.

Inoltre **le taglierine manuali** devono essere usate con attenzione non manomettendo le protezioni della lama e lasciare la lama stessa, al termine delle operazioni in posizione abbassata.

Anche l'utilizzo delle **cucitrici a punti** può essere causa di infortuni, occorre, soprattutto in caso di inceppamento, prestare attenzione alle operazioni di sblocco della stessa.

Fotocopiatrici

La fotocopiatrice e stampa di documenti sono fra le più comuni e diffuse attività lavorative svolte presso gli uffici. La quotidianità di tali operazioni, non deve far dimenticare che, sia i prodotti per la stampa (toner), sia le macchine (fotocopiatrici, stampanti), producono sostanze alle quali occorre prestare un po' d'attenzione. In particolare, i toner sono composti da vari tipi di sostanze chimiche, che possono anche rientrare fra gli agenti chimici considerati pericolosi.

Le stesse fotocopiatrici e stampanti laser, sono fonte di emissione di varie sostanze (ozono, formaldeide, composti organici volatili), alcune delle quali ad azione irritante.

Generalmente, l'attività di fotocopiatrice e stampa svolta dai singoli lavoratori non è così frequente da ipotizzare significativi rischi per la salute dei lavoratori, pur tuttavia, si possono adottare ulteriori attenzioni volte a limitare ulteriormente i rischi:

In primo luogo, va privilegiato l'acquisto di macchine a bassa emissione di ozono, e va curata la loro manutenzione.

Inoltre, occorre preferire la stampa e la fotocopiatrice di documenti corposi su macchine dedicate, collocate in locali dotati di adeguato ricambio d'aria, che non siano luoghi di lavoro permanente. Nei locali di lavoro dotati di fotocopiatrici e stampanti laser occorre garantire la possibilità di ventilazione e in generale si raccomanda di ventilare l'ambiente di lavoro almeno quotidianamente;

Occorre provvedere all' **acquisizione di prodotti per la stampa (toner) di cui sia fornita una scheda di sicurezza completa e rispondente alla normativa** ed è preferibile che contengano sostanze chimiche non pericolose;

Infine si raccomanda di evitare manipolazioni che comportino la dispersione di toner e quindi la possibilità di esposizione anomala allo stesso.

Le macchine per il loro corretto uso non necessitano di particolari istruzioni oltre alla formazione ed informazione impartita analizzata nell'apposito capitolo, di cui copia è a disposizione presso l'unità operativa oggetto della seguente valutazione.

Nota: Per le attrezzature utilizzate, che dovranno essere marcate "CE", ci si atterrà alle istruzioni riportate nei rispettivi libretti d'uso e manutenzione ed alle istruzioni riportate nelle relative schede di sicurezza..

E' stata fornita ai lavoratori una sufficiente ed adeguata informazione e formazione, nonché ogni necessaria istruzione relativamente alle:

- a) condizioni di impiego delle attrezzature
- b) alle situazioni anormali prevedibili

Sono stati altresì informati i lavoratori su rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Le attrezzature di lavoro sono:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- 2) oggetto di idonea manutenzione e corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) oggetto di controllo e verifica iniziale e controlli e verifiche periodiche, qualora previsto

RISCHI ATTREZZATURE PRODUZIONE - ELENCO AGGIORNATO ATTREZZATURE PRODUZIONE

Le attrezzature che sono presenti all'interno del sito CAAR sono quelle a seguito elencate

ATTREZZATURA	LOCALIZZAZIONE	NOTE
PEDANE DI SCARICO E CARICO		N° 42
PORTONI - SERRANDE SEZIONALI		N° 48 + 48
CELLE FRIGORIFERE		N° 5

Tutte le attrezzature sono marcate CE, sono mantenute controllate come previsto dal piano di manutenzione aziendale e pulite secondo le indicazioni dei fabbricanti, e utilizzate da addetti formati ed informati sulle procedure da adottare.

Tra le attrezzature elencate solo alcune sono di utilizzo diretto dei dipendenti CAAR e sono le celle frigorifere. Le altre attrezzature sono state consegnate con i locali agli affittuari che le utilizzano e ne curano la manutenzione

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni, oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.
- E' vietato rimuovere le protezioni presenti nei macchinari/attrezzature di lavoro.
- I lavoratori possono usare esclusivamente le attrezzature di lavoro per le quali hanno ricevuto specifica informazione, formazione ed addestramento.
- I lavoratori devono segnalare qualunque tipo di anomalia, rottura o malfunzionamento delle attrezzature in uso nella unità produttiva oggetto di valutazione

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – MISURE DA ATTUARE, TEMPI E SOGGETTI

RISCHIO VALUTATO	PROBABILITA'	GRAVITA'	VALORE
Elettrocuzione	2	3	6
Rumore	2	2	4
Affaticamento visivo	1	2	2
Radiazioni non ionizzanti	1	2	2
Stress psicofisico	2	2	4
Scivolamenti	1	2	2
Getti e schizzi	1	1	1
Ustioni	2	2	4
Tagli e abrasioni	2	2	4
Postura	2	2	4
M. M. Carichi	3	2	6

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell'*allegato VI del D.Lgs. 81/08*.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- ◆ siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
- ◆ siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione
- ◆ siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
- ◆ Il CAAR si darà una procedura per verificare che le manutenzioni delle attrezzature siano eseguite

IL RISCHIO VALUTATO E' SOTTO CONTROLLO, TUTTI GLI ADDETTI SONO O SARANNO INFORMATI, FORMATI ED ADDESTRATI IN FUNZIONE DELLE LORO MANSIONI.

NON CI SONO ALTRE MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE PER RIDURRE ULTERIORMENTE I RISCHI, NE' ULTERIORI MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAL R.S.P.P.

L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO SECONDO LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE E LA LORO CORRETTA MANUTENZIONE, OLTRE ALLA CONTINUA VERIFICA DELLE LORO CONDIZIONI, MANTERRA' BASSO IL VALORE DEI RISCHI CITATI.

SCHEDA DI RISCHIO N. 3 - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

0. DESCRIZIONE

La scheda interessa soprattutto gli addetti al servizio piani e gli addetti che operano in cucina

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO III, articoli da 74 a 79 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Articolo 74

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo..

Come indicato all' *art. 74 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **Dispositivo di Protezione Individuale**, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall' *art. 75 del D.Lgs. 81/08*, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475*, e sue successive modificazioni e saranno:

- ◆ adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- ◆ adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre :

- ◆ terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- ◆ potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ◆ ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- ◆ ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI
- ◆ ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi
- ◆ provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell' *art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08*, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

- ◆ Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- ◆ Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- ◆ Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori
- ◆ Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- ◆ Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- ◆ Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- ◆ Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- ◆ Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito e dei seguenti DPI rientranti in terza categoria:

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- ◆ gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici
- ◆ gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- ◆ i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
- ◆ i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- ◆ i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- ◆ i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- ◆ i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

3. MISURE ATTUATE

- utilizzo dei D.P.I. per miglioramento dell'ergonomia nella posizione di lavoro
- utilizzo dei d.p.i. per i lavoratori svolgenti mansioni nelle zone di mercato
- Riunione periodica interna effettuata il giorno 6 maggio 2014 con tutti i dipendenti CAAR

4. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

I LAVORATORI HANNO RICEVUTO LA FONDAMENTALE FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 36 E 37 DEL D.LGS 81/08, SONO STATI EDOTTI SUL SIGNIFICATO DEL TERMINE D.P.I., SULLA NORMATIVA CHE LI RIGUARDA, SULLE POSSIBILI FUNZIONI E SUGLI OBBLIGHI IN CAPO AL D.D.L E AI LAVORATORI STESSI. IN BASE ALLE MANSIONI SARANNO FORNITI IDONEI D.P.I., INDISPENSABILI CALZATURE DI SICUREZZA E IDONEO ABBIGLIAMENTO.

SCHEDA DI RISCHIO N. 4 - IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

0. DESCRIZIONE

Il rischio è presente per gli addetti alla logistica, i quali comunque non utilizzano macchinari particolari, ma hanno compiti di gestione degli impianti. Gli altri lavoratori sono meri utilizzatori degli impianti

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO III, articoli da 80 a 86 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Articolo 80 – Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;*
 - b) contatti elettrici indiretti;*
 - c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;*
 - d) innesco di esplosioni;*
 - e) fulminazione diretta ed indiretta;*
 - f) sovratensioni;*
 - g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.*
- 2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:*
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;*
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;*
 - c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.*

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

3. CRITERI GENERALI IMPIANTO ELETTRICO - MISURE ATTUATE

Requisiti generali

- ◆ Gli impianti elettrici devono rispondere ai requisiti di idoneità previsti dalle norme di legge e di buona tecnica e devono essere costruiti da installatori abilitati e regolarmente iscritti nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
- ◆ Gli impianti elettrici, quando necessario, devono essere adeguati alle norme vigenti materia.
- ◆ Gli installatori chiamati a costruire o adeguare qualsiasi impianto elettrico sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08 integrata dalla relazione contenente la tipologia dei materiali e il progetto. Tale documentazione va custodita nell'archivio d'impresa.
- ◆ I principali requisiti di sicurezza prevedono: un efficiente impianto di messa a terra, interruttori di protezione contro le sovratensioni e i sovraccarichi, interruttori e differenziale per la interruzione dell'alimentazione in caso di dispersione. Quest'ultimo interruttore per proteggere efficacemente le persone deve avere una sensibilità non inferiore a 0,03 Ampere.



in

Prese

- ◆ Le prese devono essere correttamente fissate e dimensionate per l'utilizzo previsto e devono avere caratteristiche tali da non permettere il contatto accidentale con le parti in tensione durante l'inserimento della spina.

Interruttori

- ◆ Gli interruttori devono essere dimensionati in base al tipo di corrente su cui intervengono e devono raggiungere inequivocabilmente le posizioni di aperto e chiuso mantenendole stabili; devono altresì impedire eventuali contatti accidentali con le parti in tensione.

Impianto di messa a terra

- ◆ I conduttori di terra devono avere sezione adeguata all'intensità di corrente dell'impianto e comunque non inferiore a 16 mmq.. Sono ammesse dimensioni minori purché non inferiori alla sezione dei conduttori.
- ◆ I dispersori devono essere adeguati alla natura del terreno in modo da ottenere una resistenza non superiore ai 20 Ohm.
- ◆ E' necessaria la realizzazione di un efficace collegamento equipotenziale di tutte le parti metalliche dell'edificio (tubi acqua - gas - ferro c.a.). L'impianto di messa a terra deve essere omologato dall'ISPESL in seguito a regolare denuncia effettuata prima della messa in servizio. Le successive verifiche biennali sono eseguite dalla ASL.
- ◆ Nel caso che l'ufficio sia ubicato all'interno di un condominio occorre accertare l'esistenza della documentazione richiesta per l'impianto.

Attenersi alle misure di prevenzione generali relative al Rischio di **ELETTROCUZIONE**.

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

E' vietata la presenza di passaggi ed accumuli di cavi elettrici di qualunque tipo sui pavimenti di lavoro e di passaggio, essi devono essere opportunamente incanalati in modo da non costituire pericolo

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Seguire le istruzioni ricevute durante la formazione ed informazione aziendale
- Evitare il contatto con le prese in condizioni non sicure o con le mani bagnate o impegnate
- Non tirare il filo collegato alla spina per rimuoverlo dalla presa, bensì tenere saldamente la presa e tirare
- Chiudere sempre l'afflusso di corrente mediante il pulsante ON/OFF della ciabatta.
- Non creare la situazione dei così detti "alberi di Natale"
- Comunicare immediatamente al proprio superiore eventuali rumori, ronzii o scintille derivanti da attrezzature o macchine di tipo elettrico.
- Prima di procedere alla movimentazione o spostamenti di attrezzature quali computer e / o stampanti, fax, fotocopiatrici e alla loro manutenzione, provvedere a interrompere l'alimentazione elettrica
- Lasciare sempre chiuso lo sportello del quadro generale
- Non accedere mai ai quadri se non si è preparati
- Gli utensili di tipo elettrico devono essere rispondenti alle vigenti normative di sicurezza. Sono da considerarsi tali tutti quelli recanti il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) o marchio di istituto analogo di altro paese europeo.
- Eseguire le verifiche di legge biennali di cui al punto 3

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

RISCHIO VALUTATO	PROBABILITA'	GRAVITA'	VALORE
Elettrocuzione	2	3	6
Incendio	1	3	3
Tetanizzazione	2	3	6
Difficoltà respiratorie	1	3	3
Asfissia	1	4	4
Fibrillazione	1	4	4
Cedimento parti meccaniche macchine	2	2	4

I RISCHI VALUTATI, AD ANALISI FINITA, SONO TENUTI SOTTO CONTROLLO, E RISULTANO ESSERE AD UN LIVELLO ACCETTABILE, PERTANTO NON SI RITIENE NECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE. NONOSTANTE QUESTO LA MATERIA E' STATA TRATTATA-PIU' APPROFONDITAMENTE IN INCONTRI COLLEGIALI E NELLE PROVE DI EMERGENZA CON GLI ADDETTI. INOLTRE E' PREVISTO UN ULTERIORE INCONTRO ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2014

RISULTA INDISPENSABILE PERO' SOTTOLINEARE, QUANTO INCIDA IN QUESTA SCHEDA IL CONPORTAMENTO DEL LAVORATORE. L'ALTRO ASPETTO CHE SI TIENE A SOTTOLINEARE E' IL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE UTILIZZATE PER LE LAVORAZIONI (ALIMENTATE ELETTRICAMENTE) CHE SONO ATTIVE IN UN LUOGO PARTICOLARMENTE INTERESSATO DALLA PRESENZA D'ACQUA, LEGATA ALLE LAVORAZIONI.

SCHEDA DI RISCHIO N. 5 - LAVORI IN QUOTA

0. DESCRIZIONE

Non sono presenti lavoratori con mansioni riferibili a questo rischio

1. RIFERIMENTI NORMATVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO IV e relativi allegati

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

2. DEFINIZIONE

Art. 107

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per:

a) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

3. MISURE ATTUATE

- Nessuna misura è attuata, per assenza del fattore di rischio

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvederà all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

IL RISCHIO ANALIZZATO E' AL MOMENTO INSIGNIFICANTE E NON E' RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE IN FUTURO. NON SI RITIENE NECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.

SCHEDA DI RISCHIO N. 6 - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

0. DESCRIZIONE

Il rischio analizzato interessa tutti i lavoratori

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO V, articoli da 161 a 166 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 162

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata "segnaletica di sicurezza", una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

3. MISURE ATTUATE

All'interno del luogo di lavoro sono esposti cartelli di sicurezza idonei. I cartelli applicati in diversi punti sono divieti, segnaletica per l'indicazione delle uscite di sicurezza, divieti di alterare in qualunque modo gli ingranaggi delle macchine.

Pur già presenti in numero e dimensioni sufficienti, la cartellonistica è stata rafforzata per rendere ancora più agevole la possibilità di ottenere l'informazione

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

Oltre all'applicazione di segnaletica per la sicurezza, che ha lo scopo di sottolineare l'importanza di un divieto, tramite un'immagine istantanea, c'è anche l'apposizione di segnaletica orizzontale gialla che indica gli spostamenti percorribili con muletti. E' necessario **INDIPENDENTEMENTE DALLA MANSIONE** comportarsi assecondando le istruzioni ottenute durante la formazione, l'informazione e l'addestramento, evitando così di aumentare l'esposizione ai rischi per sé stessi e per gli altri addetti

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

LA SEGNALETICA APPLICATA O ESPOSTA, DEVE ESSERE SEMPRE VISIBILE, PERTANTO OCCORRE VERIFICARNE A INTERVALLI REGOLARI, LO STATO. SE DOVESSE PRESENTARE DANNI O IMPERFEZIONI DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE SOSTITUITA.

LA SEGNALETICA VERTICALE CHE INDICA I PASSAGGI, TROVANDOSI SUL PAVIMENTO (CHE SPESSISSIMO è BAGNATO PER VIA DELLE LAVORAZIONI), DEVE ESSERE REGOLARMENTE MANTENUTA IN EFFICIENZA E CHIARAMENTE “VISIBILE”, PERTANTO DEVE AD INTERVALLI REGOLARI DI 6 MESI, ESSERE CONTROLLATA DAL R.S.P.P.

SCHEMA DI RISCHIO N. 7 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI

0. DESCRIZIONE

Il rischio analizzato interessa soprattutto gli addetti alla logistica

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO VI, articoli da 167 a 171 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 167 – Campo di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari.

4. ANALISI DEL RISCHIO

La movimentazione manuale dei carichi, è il rischio principale a cui sono esposti gli addetti (con la sola esclusione del personale amministrativo) del CAAR. Visto il numero particolarmente esiguo degli addetti esposti, non si è provveduto a predisporre un documento esterno alla Valutazione dei rischi che tiene in considerazione tutti gli aspetti della movimentazione per ciascun addetto.

5. PROCEDURE

L'obbligo di effettuare il calcolo del Peso Limite Raccomandato deriva dal D.Lgs n° 81/2008 , ed in particolare dal Titolo VI (da articolo 167 e 169) e dall'Allegato XXXIII.

Il metodo utilizzato è quello Niosh (National Institute for Occupational Safety and Health), che utilizza un'equazione per il calcolo del Peso Limite Raccomandato e dell'Indice di Sollevamento mediante la definizione di alcuni coefficienti correttivi.

Campo di applicazione

Le disposizioni del D.Lgs 81/2008 si applicano a tutte le attività nelle quali sono addetti lavoratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi. Il D.Lgs 81/2008 prevede che, nelle attività implicanti la movimentazione manuale dei carichi, si verifichi la possibilità di eliminare queste operazioni o di renderle meno faticose con l'uso di mezzi adatti al fine di ridurre il conseguente rischio, da valutare ai sensi dell'Allegato XXXIII.

Definizioni ricorrenti

Movimentazione manuale dei carichi: si intende l'insieme delle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, qualora tali azioni, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino fra l'altro rischi di lesioni dorso lombari.

Peso movimentato (PM)

Rappresenta il valore del peso, espresso in Kg, del carico effettivamente movimentato.

Limite ponderale generico (LPG)

Rappresenta il valore massimo, espresso in Kg, del carico sollevabile dalla persona addetta alla movimentazione.

Peso Limite Raccomandato (PLR)

Rappresenta il valore massimo del peso movimentabile senza rischio apprezzabile per il lavoratore addetto. Per il calcolo si ricorre alla seguente equazione del NIOSH:

$$PLR = LPG \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM$$

In cui il limite ponderale generico viene moltiplicato per una serie di coefficienti correttivi desumibili dalla scheda a seguito.

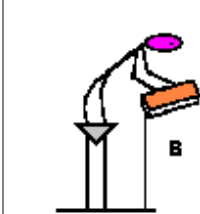
COSTANTE DI PESO (CP)

Costante di peso (Kg)	ETA'	MASCHI	FEMMINE
	> 18 ANNI	30	20

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO (A)

	ALTEZZA (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
	FATTORE	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00

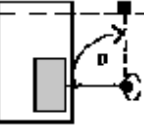
DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO (B)

	DISLOCAZIONE (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
	FATTORE	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE (C)
 (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

	DISTANZA (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
	FATTORE	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI (D)

	Dislocazione Angolare	0°	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
	FATTORE	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO (E)

GIUDIZIO	BUONO	SCARSO
FATTORE	1,00	0,90

FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA (F)

FREQUENZA	0,20	1	4	6	9	12	>15
CONTINUO < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
CONTINUO da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,5	0,3	0,21	0,00
CONTINUO da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,52	0,00	0,00

PESO LIMITE RACCOMANDATO = CP x A x B x C x D x E x F

INDICE DI SOLLEVAMENTO =	PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO (Kg)
	PESO LIMITE RACCOMANDATO

INDICE DI SOLLEVAMENTO < 1 Lavorazione per cui non serve la Sorveglianza Sanitaria

INDICE DI SOLLEVAMENTO > 1 Lavorazione per cui serve la Sorveglianza Sanitaria

SCHEDA DI RISCHIO N. 8 - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

0. DESCRIZIONE

La scheda si riferisce ai soli lavoratori addetti alla ricezione - amministrativi

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO VIII, articoli da 172 a 179 e relativi allegati

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

2. DEFINIZIONE

Art. 172

Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videotermini.

Art. 173

si intende per:

- a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

ANALISI SULL'ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO

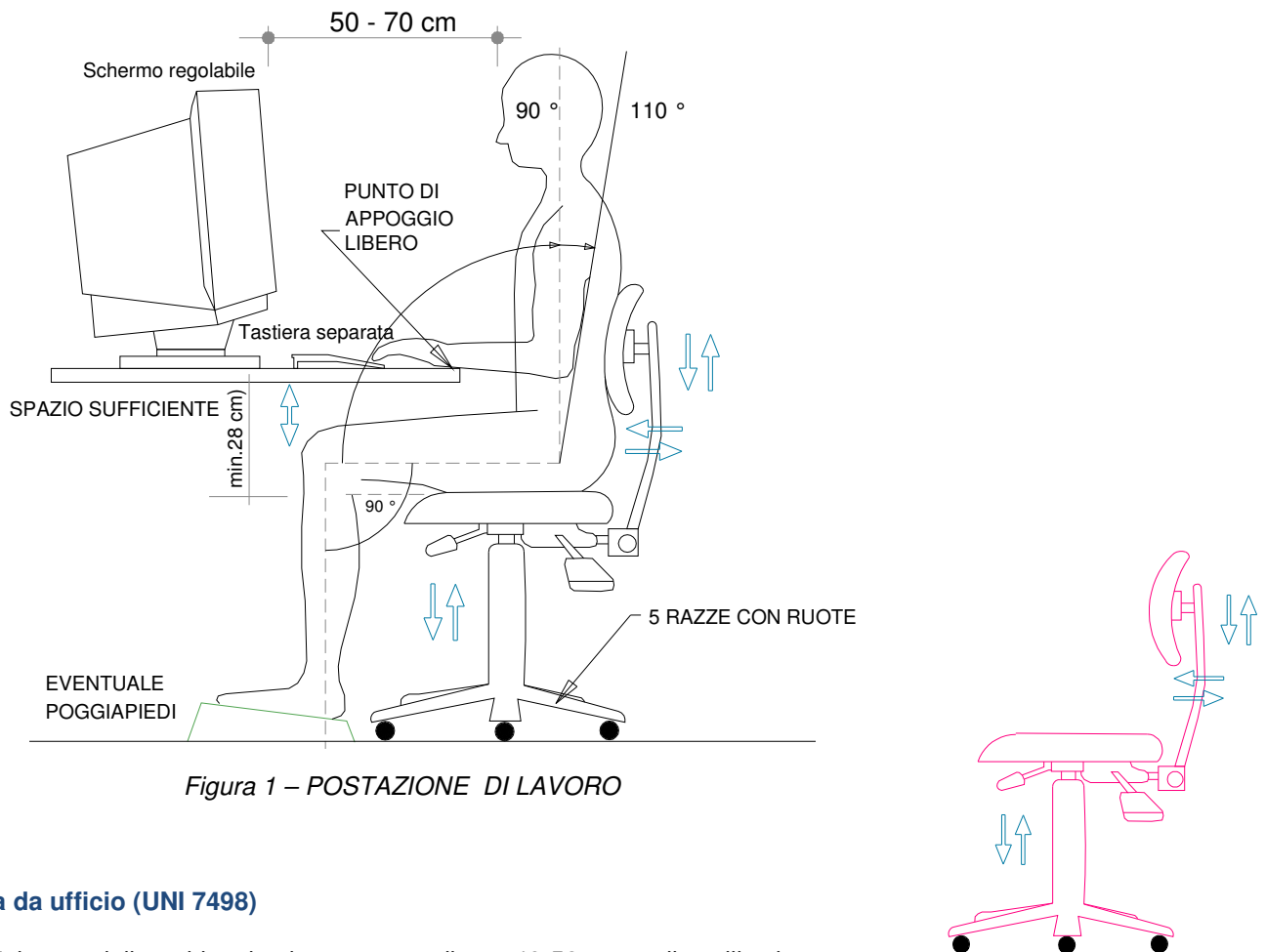


Figura 1 – POSTAZIONE DI LAVORO

Sedia da ufficio (UNI 7498)

- ❖ L'altezza dello schienale deve essere di cm 48-52 sopra il sedile, la parte superiore concava, la larghezza cm 32-52
- ❖ Tutte le parti debbono essere realizzate in modo da evitare danni alle persone e deterioramento degli indumenti: i bordi, gli spigoli e gli angoli devono essere lisci ed arrotondati
- ❖ Tutte le parti con cui l'utente può avere un prolungato contatto debbono essere realizzate con materiali a bassa conducibilità termica

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- ◆ Gli elementi mobili e regolabili debbono essere realizzati in modo da evitare danni all'operatore sia nelle normali condizioni di funzionamento sia in concomitanza con funzioni accidentali
- ◆ I materiali di rivestimento dei sedili e degli schienali devono consentire la pulitura senza danneggiamenti dell'imbottitura ed essere permeabili all'acqua e al vapore acqueo
- ◆ La base di appoggio deve avere almeno cinque bracci muniti di rotelle; le rotelle e gli elementi di appoggio debbono essere facilmente sostituibili anche dall'utilizzatore
- ◆ L'operatore deve poter eseguire tutti gli adattamenti possibili stando seduto, con facilità e senza utilizzare congegni difficilmente raggiungibili o che richiedono forza per essere manovrati

Tavolo di lavoro (UNI 9095)

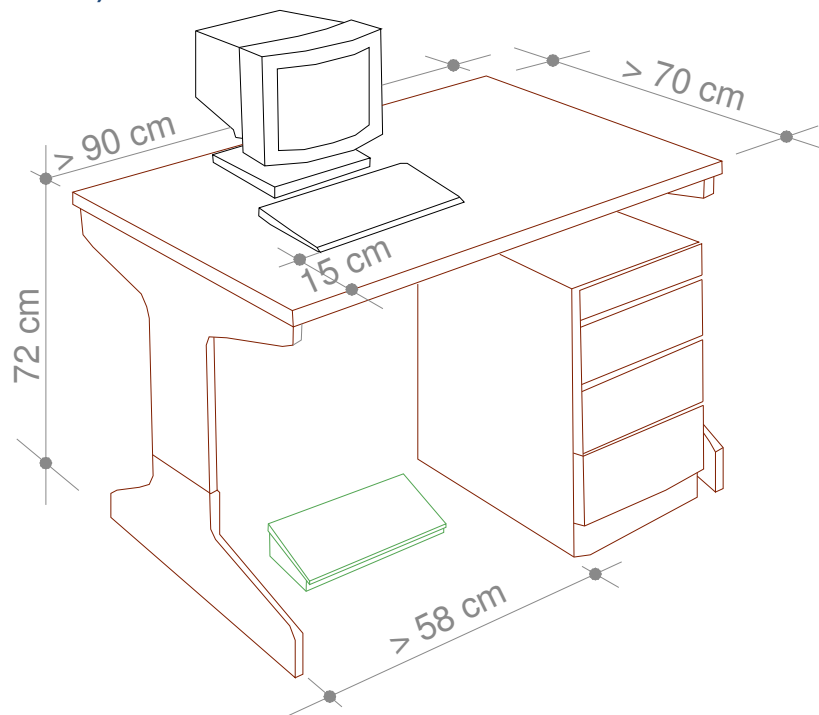


Figura 2 – TAVOLO DI LAVORO

Dimensioni ottimali

- ◆ LARGHEZZA 900-1200-1600 mm
- ◆ PROFONDITA' 700 - 800 - 900 mm
- ◆ ALTEZZA 720 mm (se non regolabile)
- ◆ ALTEZZA 670 - 770 mm (se regolabile)

Spazio per le gambe

- ◆ LARGHEZZA minima 580 mm
- ◆ ALTEZZA minima 600 mm

Monitor

- ◆ Deve essere privo di difetti quali sfarfallii, mancanza di luminosità o contrasto

Tastiera

- ◆ Inclinabile e dissociabile dallo schermo
- ◆ Vi deve essere spazio sufficiente davanti ad essa per poggiare mani e braccia

Illuminazione del posto di lavoro

- ◆ L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
- ◆ Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

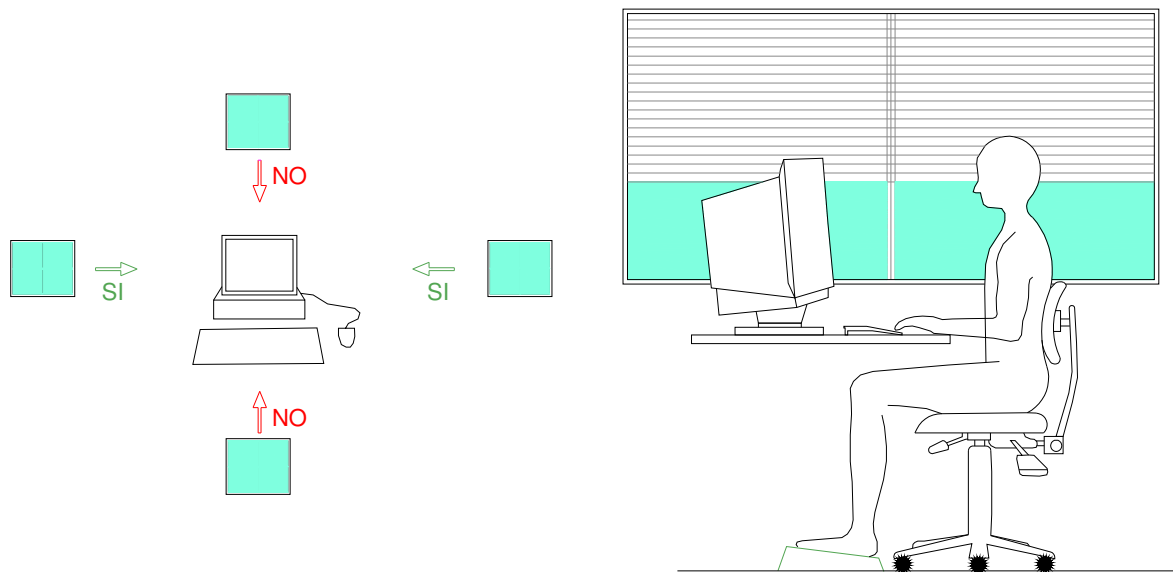


Figura 3 – ILLUMINAZIONE POSTO DI LAVORO

Riflessi e abbagliamenti

- ◆ I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
- ◆ Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
- ◆
- ◆ POSIZIONARE LA POSTAZIONE LATERALMENTE RISPETTO ALLA FINESTRA DI MODO CHE LO SGUARDO CORRA PARALLELO AL FRONTE DELLE FINESTRE
- ◆ DOTARE LA FINESTRA DI TENDAGGIO IN MODO CHE SIA POSSIBILE ATTENUARE LA LUCE

Rumore

- ◆ Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al posto di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

- Utilizzare cassettiere e schedari provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura di cassetti ed il ribaltamento per troppo peso
- Fissare saldamente al muro tutte le scaffalature e le mensole

Scale portatili

Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato oggetto di specifiche disposizioni legislative.

Per rispettare i criteri di conformità alla normativa vigente, le scale portatili devono essere:

- ◆ costruite secondo norma UNI EN 131 e accompagnate dal nome del fabbricante, tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico max. ammissibile, angolo d'inclinazione e dichiarazione di conformità alla norma tecnica
- ◆ accompagnate da breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti e le istruzioni per la conservazione e manutenzione.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni pratiche:

- ◆ L'uso delle scale è riservato a personale fisicamente idoneo e non sofferente di disturbi legati all'altezza (vertigini, ecc.).
- ◆ Scegliere le scale a mano di dimensioni appropriate all'uso.
- ◆ Non utilizzare le scale non rispondenti alle verifiche ai controlli ed informare il datore delle eventuali anomalie riscontrate.
- ◆ L'operatore prima di impiegare la scala deve verificare l'integrità della scala nel suo insieme e dei dispositivi antisdrucchiolanti sui pioli e alle estremità inferiori.
- ◆ Quando vi è pericolo di sbandamento, la scala deve essere assicurata a parete fissa o trattenuta al piede da altro lavoratore.
- ◆ Prima di salire sulla scala controllare che le calzature siano allacciate e le suole non infangate o unte.
- ◆ Provvedere ad un livellamento del terreno prima dell'appoggio della scala a mano.
- ◆ Salire o scendere dalle scale a mano sempre con il viso rivolto verso la scala stessa, ricorda che lungo il percorso verticale devi avere sempre tre arti appoggiati contemporaneamente sulla scala (regola dei tre appoggi).
- ◆ La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta, non solo per salire e scendere, ma anche quando si devono eseguire lavori contemporanei a quote differenti.
- ◆ Scendere sempre prima dalla scala prima di compiere qualsiasi spostamento laterale, anche nel caso si possa contare, per quest'operazione, sull'aiuto di personale a terra.
- ◆ Ricordare che non si sale o scende dalla scala tenendo in mano utensili o altri materiali. Gli utensili di piccole dimensioni dovranno essere agganciati alla cintura oppure riposti in un'apposita borsa messa a tracolla per agevolare i movimenti, ma anche per evitarne la caduta.
- ◆ Non fare avvicinare persone estranee al lavoro ai luoghi in cui si opera.
- ◆ Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto anche se non sono presenti persone nella zona sottostante.
- ◆ Per evitare il ribaltamento occorre mantenere il proprio baricentro più all'interno possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l'esterno.
- ◆ Prestare la massima attenzione a persone e cose presenti sul percorso durante il trasporto manuale delle scale.
- ◆ Non eseguire riparazioni alla scala.



Nell'utilizzo delle scale e' bene assicurarsi la collaborazione di un'altra persona.

3. MISURE ATTUATE

- Gli ambienti di lavoro dei videoterminalisti sono stati predisposti in conformità dei requisiti minimi previsti dall'allegato XXXIV del D.Lgs 81/08
 - Le caratteristiche delle attrezzature munite di videoterminali soddisfano i requisiti minimi previsti dall'allegato XXXIV del D.Lgs 81/08
 - Informazione e formazione adeguata in relazione all'utilizzo di apparecchiature videoterminali
 - I locali che ospitano i videoterminali, sono dotati di sistemi di oscuramento regolabili in modo da modulare l'intensità dell'illuminazione ed il soleggiamento.
 - I monitor dei videoterminali sono regolabili in ogni direzione.
 - Tutte le postazioni di lavoro sono dotate di sedia ergonomica
 - I piani di lavoro utilizzati per operazioni con la tastiera sono di colore chiaro e di larghezza sufficiente.
 - Lo spazio di lavoro permette ampi ed agevoli movimenti
 - Viene effettuata la sorveglianza sanitaria con periodicità delle visite mediche previste dal protocollo sanitario redatto dal medico competente
- Riunione periodica interna effettuata il giorno 6 maggio 2014 con tutti i dipendenti CAAR

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- I dipendenti sono informati e formati sull'uso dei videoterminali e su quanto può derivare da un loro non corretto uso, in quanto ampio spazio è dato a questo argomento nel materiale informativo dato, si tiene a precisare che:
 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
 5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

RISCHIO VALUTATO	PROBABILITA'	GRAVITA'	VALORE
Postura non ergonomica	2	2	4
Disturbi visivi	2	2	4
Affaticamento mentale	2	2	4
Deficit messa a fuoco	2	1	2
Mal di testa	3	1	3
Microclima	2	1	2
Problemi circolatori	1	2	2

IL RISCHIO VALUTATO E' SOTTO CONTROLLO, LA VALUTAZIONE E' A FAVORE DI SICUREZZA, IN QUANTO TUTTI GLI ADDETTI SONO IMPIEGATI DI CONCETTO E NON SOLO VIDEOTERMINALISTI, LAVORANO PERTANTO AL VIDEOTERMINALE NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA' DA IMPIEGATI.

**I RISCHI VALUTATI SONO TENUTI SOTTO CONTROLLO AD UN LIVELLO ACCETTABILE E NON SI RITIENE INDISPENSABILE APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.
MA NELL'INSORGENZA DI EVENTUALI INIDONEITA' ALL'ATTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, IL DOCUMENTO VERRA' AGGIORNATO E SARANNO INTROTOTTE MISURE NEL PROGRAMMA DI CONTROLLO.**

SCHEDA DI RISCHIO N. 9 - AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A RUMORE

0. DESCRIZIONE

Nessuna attività è interessata dal rischio, viste le lavorazioni attuate

1. RIFERIMENTI NORMATVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO VIII, articoli da 180 a 186 (AGENTI FISICI)

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 CAPO II, articoli da 187 a 198 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 187 – Campo di applicazione

Il presente Capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

3. MISURE ATTUATE

Il rumore è una situazione acustica sgradevole, che infastidisce, deconcentra, e può limitare l'ascolto dei segnali utili del proprio ufficio (comunicazione verbale).

Di norma negli uffici, da rilevazioni fatte da Organismi specialisti, i livelli di rumorosità non sono tali da mettere a rischio la salute dei lavoratori e da turbare l'attenzione e la comunicazione verbale dei lavoratori, poiché il limite d'esposizione giornaliera riscontrato è abbondantemente inferiore alla normativa è di 80 dB, di sotto al quale è ragionevole considerare che non sussistano rischi di ipoacusia (indebolimento o perdita dell'udito) da rumore.

Pertanto pur non rappresentando di norma un rischio lavorativo, è opportuno progettare gli ambienti di lavoro tenendo conto del rumore emesso dalle singole apparecchiature, per evitare che il rumore infastidisca i lavoratori, che fra l'altro possono essere influenzati anche da fonti di rumore esterni all'ufficio (ad esempio la circolazione stradale).

In ufficio le fonti di rumore sono in genere, le apparecchiature elettromagnetiche ed elettroniche che coadiuvano l'attività lavorativa, come le stampanti, il fax, il PC, i telefoni ecc.

A titolo d'esempio si riportano i livelli di rumorosità delle principali fonti sonore presenti in ufficio:

- Voce sussurrata 20 dBA
- Ventola PC 30 dBA
- Stampante laser 30 dBA
- Voce parlata 40 50 dBA
- Fotocopiatrice, stampante a getto d'inchiostro 50 dBA
- Tono alto di voce 60 DbA

Si ritiene che il livello ideale di rumorosità in un ufficio non debba superare i 60 – 65 dBA.

I livelli di rumorosità registrati negli uffici, non sono, di norma, causa di danni uditivi, ma possono contribuire a far insorgere disturbi classificati "extrauditivi", con interessamento, a vari gradi e livelli, dell'apparato cardiovascolare, gastroenterico, endocrino e nervoso centrale.

Il CAAR ha comunque proceduto ad un'analisi sul suo sito da cui è emerso che non esistono rumori che superano le soglie limite. Il test è stato comunque eseguito nei pressi della portineria, dove si ritiene siano presenti le maggior fonti di rumore provocate dagli automezzi in attesa. La valutazione è disponibile presso l'archivio del CAAR

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvederà all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

E POSSIBILE EVINCERE DALLA BIBLIOGRAFIA, QUANTO IN GENERALE IL RUMORE ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO, SOPRATTUTTO COME GLI ALBERGHI, CHE SONO FONDAMENTALMENTE LEGATI AL RIPOSO DELLA PERSONA, SI ATTESTI INTORNO AI 60-65 dBA, LARGAMENTE SOTTO LA SOGLIA PREVISTA DAL D.LGS 81/08.

SCHEDA DI RISCHIO N. 10 - AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

0. DESCRIZIONE

Il rischio non è presente, se non in condizioni del tutto eccezionali

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO VIII, articoli da 180 a 186 (AGENTI FISICI)
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 CAPO III, articoli da 199 a 205 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 199 Campo di applicazione
Il presente Capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

3. MISURE ATTUATE

- Valutazione del rischio vibrazioni e programmazione degli aggiornamenti;
- Nel rispetto delle misure di Prevenzione e protezione sono stati ridotti al minimo i rischi derivanti dalle Vibrazioni meccaniche prediligendo gli interventi alla fonte.

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

IL RISCHIO E' STATO VALUTATO COME PREVISTO DAL D.Lgs 187/05, DIMOSTRANDOSI NON PRESENTE, IN QUANTO NELLA VALUTAZIONE NON SI INDIVIDUANO, DATE LE LAVORAZIONI EFFETTUATE DAGLI ADDETTI DELL' HOTEL ANNETTA, LAVORATORI AVENTI UN'ESPOSIZIONE GIORNALIERA A VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA CORPO INTERO A(8) SUPERIORE A 1,0 m/s². SONO INOLTRE RISPETTATI I VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE SU PERIODI BREVI, PER LE VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO E PER LE VIBRAZIONI TRASMESSE. NELLA SUDDETTA VALUTAZIONE NON SI INDIVIDUANO LAVORATORI AVENTI UN'ESPOSIZIONE GIORNALIERA A VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO.

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

SCHEDA DI RISCHIO N. 11 - AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

0. DESCRIZIONE

Il rischio riguarda tutti i lavoratori

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO VIII, articoli da 180 a 186 (AGENTI FISICI)

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 CAPO IV, articoli da 206 a 212 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 206 – Campo di applicazione

1. Il presente Capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

2. Il presente Capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

3. MISURE ATTUATE

- Si è provveduto ad una valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
- Si può escludere il superamento dei valori d'azione presenti nel D.Lgs 81/08 per tutti i lavoratori dell'azienda

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

I RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO AD UN LIVELLO ACCETTABILE, NON SI RITIENE PERTANTO NECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.

SCHEDA DI RISCHIO N. 12 - AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

0. DESCRIZIONE

Si ritiene il rischi non presente

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO VIII, articoli da 180 a 186 (AGENTI FISICI)

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 CAPO V, articoli da 213 a 220 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 213 – Campo di applicazione

1. Il presente Capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

3. MISURE ATTUATE

- Nessuna misura è attuata, per assenza del fattore di rischio

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvederà all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

IL RISCHIO ANALIZZATO E' AL MOMENTO INSIGNIFICANTE E NON E' RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE IN FUTURO. NON SI RITIENE NEECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.

SCHEDA DI RISCHIO N. 13 - AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

0. DESCRIZIONE

Si ritiene il rischi non presente

1. RIFERIMENTI NORMATVI

Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 230
Decreto Ministeriale 11 Giugno 2001 n° 488

2. DEFINIZIONE

Art. 4 D.Lgs 17/03/1995 n° 230

Radiazioni ionizzanti: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3.1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente.

3. MISURE ATTUATE

- Nessuna misura è attuata, per assenza del fattore di rischio

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvederà all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

IL RISCHIO ANALIZZATO E' AL MOMENTO INSIGNIFICANTE E NON E' RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE IN FUTURO. NON SI RITIENE NEECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.

SCHEDA DI RISCHIO N. 14 - SOSTANZE PERICOLOSE: AGENTI CHIMICI

0. DESCRIZIONE

La scheda interessa gli addetti che provvedono alle pulizie (comunque non alle dirette dipendenze dell'azienda CAAR)

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO XI, articoli da 221 a 232 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 222 comma 1

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) *agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;*

Il rischio chimico, aversi soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione di ambienti, attrezzature, utensili ed è legato alla manipolazione di materiali che possono contenere sostanze chimiche, come lo sono i detersivi, i disinfettanti, gli sgrassanti, i disincrostanti.

Il criterio di valutazione di questo tipo di rischio è collegato alle caratteristiche dei prodotti usati, infatti, le etichette dei prodotti chimici mostrano se il prodotto è da classificarsi pericoloso o meno. Quindi, dovrà essere cura dell'operatore la lettura dell'etichetta e la conoscenza della simbologia che identifica la pericolosità del prodotto.

Importante, inoltre, l'uso da parte del personale di dispositivi di protezione individuale quali soprattutto i guanti.

Per le varie operazioni di pulizia e sanificazione, nelle aziende del comparto Ristorazione, si impiegano diversi prodotti contenenti sostanze chimiche delle quali alcune facilmente infiammabili, altre contenenti sostanze nocive e tossiche.

Il grado di pericolosità di tali sostanze, più o meno elevato, dipende dalle loro proprietà chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche.

Ad esempio per le sostanze tossiche la lettera è (T), (T+) se molto tossiche ed i simboli sono



Per le sostanze infiammabili la lettera è la (F), (F+) se estremamente infiammabili ed i simboli sono



Estremamente importante ai fini della sicurezza nella manipolazione delle sostanze chimiche, imparare a leggere e capire il significato delle etichette poste sulle confezioni ed associare ad esse immediati criteri di sicurezza.

Per le sostanze corrosive (C) e/o irritanti (XI) e/o tossiche (T) e/o nocive (XN), i rispettivi simboli sono:



Tutti i prodotti contenenti sostanze chimiche vanno conservati in luoghi appositi, oltreché è buona norma di sicurezza lasciarli nei loro contenitori con le loro etichette.

In pratica le sostanze chimiche più utilizzate nell'ambito del comparto Ristorazione sono quelle normalmente usate ad esempio dalle imprese di pulizia, anche perché come già è stato accennato, è nelle operazioni di pulizia e sanificazione di ambienti, attrezzature, utensili, ecc. che si ricorre a sostanze come l'ipoclorito di sodio (la più comune candeggina o amuchina con proprietà disinfettanti), l'idrossido di sodio (la più comune soda caustica con proprietà sgrassanti e disincrostanti, quindi detergenti), l'ammoniaca (usata come sgrassante e contenuta nei più comuni detergenti), i tensioattivi (principi base di detersivi e detergenti).

L'ipoclorito di sodio viene usato come disinfettante. Asseconda delle concentrazioni al quale è usato, può essere irritante ($5\% \leq C < 10\%$) per gli occhi e la pelle o addirittura corrosivo ($C \geq 10\%$) in grado di provocare ustioni. Non va mescolato con ammoniaca né tantomeno con acidi. Mescolato con quest'ultimi libera gas tossici.

L'idrossido di sodio anch'esso è irritante e corrosivo, dipende dalle concentrazioni. È irritante, per gli occhi e la pelle, già per concentrazioni comprese tra 0,5% e 2% e corrosivo, provoca ustioni, per concentrazioni comprese tra 2% e 5%. Addirittura provoca ustioni gravi per $C \geq 55$.

L'ammoniaca, gas incolore dall'odore pungente e altamente irritante, è proposta in commercio da sola oppure è presente in molti prodotti detergenti in concentrazioni variabili dal 5% al 30%. Respirarne i vapori provoca arrossamento e tumefazione delle mucose. A concentrazioni più elevate si possono avere spasmi della glottide, edema polmonare fino alla morte per asfissia. Può provocare ustioni. Esistono, per fortuna, alternative meno pericolose.

Di detergenti e detersivi in commercio ne esistono una vasta gamma. Variano sostanzialmente per il tensioattivo, il componente della formulazione che ha la proprietà di asportare lo sporco.

Tra i detergenti, assai usati nel settore in esame, i detergenti tensioattivi organici cationici, aventi anche spiccata azione disinfettante (ammine e ammidi, sali di ammonio quaternario, sali di basi eterocicliche azotate, sali di basi non azotate, ecc.).

I tensioattivi organici agiscono abbassando la tensione superficiale dei liquidi (l'acqua in cui vengono sciolti i detergenti) permettendo in questo modo un elevato effetto bagnante e penetrante nel substrato da lavare, l'emulsione dei grassi e quindi la detergenza. Ad essi vengono aggiunte molte altre sostanze complementari (solventi, silicati, fosfati, metasilicati, enzimi, solfonati, ecc.) che conferiscono caratteristiche particolari, soprattutto per favorire il distacco dello sporco.

La patologia da detersivi e detergenti o più in generale da prodotti usati per pulizia e sanificazione, in breve, si può dire che riguarda soprattutto la cute e consiste in dermatiti irritative e allergiche localizzate soprattutto alle mani, ai polsi, agli avambracci.

Più in dettaglio invece, evidenziamo quali possono essere i rischi connessi con esposizioni a sostanze chimiche (prodotti per la pulizia e la sanificazione) capaci di arrecare danno alla integrità fisica e/o alla salute dell'uomo.

Le sostanze corrosive sono quelle sostanze che a contatto con la pelle e/o delle mucose esercitano una vera e propria distruzione dei tessuti (ustioni chimiche). Oltre a provocare ustioni chimiche, le sostanze corrosive in genere hanno vapori più o meno tossici ma comunque in grado di provocare irritazione delle vie respiratorie.

Le sostanze irritanti sono quelle sostanze che a contatto con la pelle e/o delle mucose esercitano un'azione infiammatoria.

Per sostanze tossiche si intendono tutte quelle sostanze che una volta introdotte nell'organismo vengono assorbite provocando effetti dannosi su particolari organi, detti organi bersaglio.

Infine per sostanze nocive si intendono tutte quelle sostanze che hanno effetti dannosi sulla salute, effetti che tuttavia a parità di condizioni risultano più modesti rispetto quelli prodotti dalle sostanze tossiche.

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia, 75 – 47923 Rimini

L'azione nociva delle sostanze suddette può esercitarsi purtroppo attraverso anche l'ingestione e non solo attraverso il contatto cutaneo e l'inalazione.

L'ingestione di sostanze, rappresenta per fortuna solo un caso fortuito. In tale caso fondamentale è la corretta conservazione dei prodotti in luoghi appositi e soprattutto nei propri contenitori etichettati.

Il contatto cutaneo è quello che normalmente si verifica nelle operazioni di pulizia e sanificazione. Le conseguenze possono essere di varia entità, dipende dalla sostanza e dalla quantità. Nei casi più semplici si possono verificare irritazioni della pelle, in quelli più gravi ustioni chimiche non solo della pelle ma anche degli occhi. Fondamentale il corretto comportamento degli operatori: uso di guanti, attenzione nel maneggiare i contenitori e nelle operazioni di versamento per evitare schizzi.

L'inalazione si può verificare per una momentanea concentrazione di vapori tossici di sostanze volatili o peggio perché senza conoscere si mischiato sostanze. Anche qui è fondamentale il corretto comportamento e in generale qualora non se ne conosca con certezza la innocuità, sia da sola che in combinazione con le altre, ogni sostanza va considerata dannosa per la salute e trattata con grande precauzione.

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

RISCHIO VALUTATO	PROBABILITA'	GRAVITA'	VALORE
Inalazione di vapori e sostanze	2	3	6
Schizzi	3	2	6
abrasioni	2	2	4
Contatto con sostanze dannose	2	2	2

IL PERSONALE E' STATO FORMATO ED INFORMATO SUL RISCHIO E SULLA NECESSITA' DI LEGGERE LE MISURE INDISPENSABILI SULL'UTILIZZO DELLE VARIE SOSTANZE E PRODOTTI. SARA' ADDESTRATO ALL'USO DEI D.P.I. E SULLE FRASI DI RISCHIO PRESENTI SUI PRODOTTI.

GLI ADDETTI SONO ANCHE A CONOSCENZA DEI LORO DIRITTI E SOPRATTUTTO DOVERI NELL'USO DEI D.P.I. A LORO CONSEGNATI

6. ATTIVITA' DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

A SCADENZA ANNUALE SARANNO RICHIESTE LE SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI UTILIZZATI DALLA DITTA APPALTATRICE

SCHEDE DI RISCHIO N. 15 - SOSTANZE PERICOLOSE: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

0. DESCRIZIONE

Il fattore di rischio non è presente

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO IX, articoli da 233 a 245 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 234

si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche;

3. MISURE ATTUATE

- Nessuna misura è attuata, per assenza del fattore di rischio

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvederà all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

IL RISCHIO ANALIZZATO E' AL MOMENTO INSIGNIFICANTE E NON E' RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE CHE AUMENTI IN FUTURO. NON SI RITIENE NEECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.

SCHEDA DI RISCHIO N. 16 - SOSTANZE PERICOLOSE: AMIANTO

0. DESCRIZIONE

Il fattore di rischio non è presente

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO IX, articoli da 221 a 232 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 246

Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

3. MISURE ATTUATE

- Nessuna misura è attuata, per assenza del fattore di rischio

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvederà all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

IL RISCHIO ANALIZZATO E' AL MOMENTO INESISTENTE E NON E' RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE CHE AUMENTI IN FUTURO. NON SI RITIENE NEECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.

SCHEDA DI RISCHIO N. 17 - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

0. DESCRIZIONE

Il fattore di rischio non è presente

1. RIFERIMENTI NORMATVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO X, articoli da 266 a 286 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 266

Ai sensi del presente titolo s' intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;*
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;*
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.*

3. MISURE ATTUATE

- Nessuna misura è attuata, per assenza del fattore di rischio

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvederà all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

IL RISCHIO ANALIZZATO E' AL MOMENTO INSIGNIFICANTE E NON E' RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE IN FUTURO. NON SI RITIENE NEECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.

SCHEDA DI RISCHIO N. 18 - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

0. DESCRIZIONE

Il fattore di rischio riguarda tutti i lavoratori

1. RIFERIMENTI NORMATVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO XI, articoli da 287 a 297 e relativi allegati

2. DEFINIZIONE

Art. 288

Ai sensi del presente titolo s' intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;*
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;*
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.*

3. MISURE ATTUATE

- Si provvede, per quanto possibile, a prevenir la formazione di atmosfere esplosive.
- Dove non lo consente la natura della attività, si è provveduto ad evitare che le fonti di accensione, comprese le scariche elettromagnetiche, siano presenti e diventino attive ed efficaci.
- Si verificano periodicamente le condizioni di sicurezza delle attrezzature e degli impianti.
- Sono stati predisposti adeguati piani di evacuazione.

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, che possono dar luogo a rischio di esplosione, devono essere opportunamente derivate o rimosse verso un luogo sicuro, se ciò non è realizzabile, contenute in modo sicuro, o rese adeguatamente sicure con altri metodi appropriati

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

I RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO AD UN LIVELLO ACCETTABILE, PERTANTO NON SI RITIENE INDISPENSABILE APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE

SCHEDA DI RISCHIO N. 19 - RISCHIO INCENDIO E GESTIONE EMERGENZA

0. DESCRIZIONE

Il fattore di rischio riguarda tutti i lavoratori

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO I, articoli da 43 a 46 e relativi allegati
Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 n° 139

2. DEFINIZIONE

Art. 81, comma 1, lett. t) – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti

3. MISURE ATTUATE

- E' presente la "la squadra di gestione emergenze"
- Le attrezzature antincendio mobili vengono periodicamente controllate (1 volta ogni 6 mesi)
- I locali di lavoro sono dotati di adeguata Cassetta di Pronto Soccorso
- E stato redatto apposito "Piano di Emergenza" ai sensi del D.M. 10.03.1998
- Vengono tenute una o due prove di emergenza con tutta la squadra
- Viene tenuta una riunione di coordinamento con tutti gli operatori del mercato

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

- Evitare l'ingombro nella zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo..
- Informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sulle norme comportamentali da osservare in situazioni di emergenza, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato e sulle modalità per la cessazione delle attività o l'abbandono del posto di lavoro, provvedendo a tal fine, anche ad apposite esercitazioni.

- Verificare periodicamente che il contenuto della cassetta di Pronto Soccorso sia conforme a quanto previsto dal D.M. 388/03.
- Evitare l'accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente.
- I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
- Programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili, mediante l'affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

IL RISCHI ANALIZZATO E' SOTTO CONTROLLO, SONO STATE ATTIVATE TUTTE LE PROCEDURE PER MINIMIZZARE ULTERIORMENTE I RISCHI, COME AGGIORNAMENTO CONTINUO DEGLI ADDETTI E CONTROLLO COSTANTE DEI SISTEMI MOBILI COME GLI ESTINTORI.

L'EMERGENZA INCENDIO E' OGGETTO ANCHE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE CHE VIENE REGISTRATA SU APPOSITO DOCUMENTO, A DISPOSIZIONE PRESSO L'UNITA' OPERATIVA

SCHEDA DI RISCHIO N. 20 - LAVORATORI PARTICOLARI

0. DESCRIZIONE

La scheda riguarda principalmente il personale di lavoro femminile

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO I, articolo 29

Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n° 151

Art. 7 della Legge 17 Ottobre 1967 n° 977 come modificata dal D.Lgs 345/99 dal D.Lgs 262/00

Decreto Legislativo 8 Aprile 2003 n° 66 come modificato dal D.Lgs 213/04

Accordo Europeo 8 Ottobre 2004

2. DEFINIZIONE

Art. 28

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

3. MISURE ATTUATE

Tutela lavoratrici madri

Sono attualmente assunte a carico del CAAR n° 4 dipendenti per le quali sono attuate le misure attuate a tutela delle lavoratrici madri.

Lavoratori disabili

Nessun lavoratore attualmente assunto a carico CAAR" è disabile o appartenente a categoria protetta, all'eventuale atto dell'assunzione, il seguente documento sarà aggiornato, comprese le misure attuate a tutela dei lavoratori disabili.

Stress da lavoro

- Si compie ogni azione per consentire di svolgere il proprio lavoro in modo soddisfacente evitando l'insorgenza di stress psicologico a causa dell'assegnazione di incarichi lavorativi insignificanti e umilianti
- I lavoratori non si sentono deresponsabilizzati ed estraniati dal proprio lavoro
- I lavoratori possiedono sufficiente autonomia nelle mansioni e nel lavoro assegnato.

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- Nessun lavoratore riceve critiche sul modo di condurre il proprio lavoro.
- Non vi sono lavoratori che presentano la sindrome da stress
- Le condizioni di lavoro, da quelle socio-relazionali, a quelle strutturali, sono oggetto di interventi sempre migliorativi
- Molti addetti non hanno una postazione di lavoro fissa operando in aziende e cantieri, questo permette loro di non sentirsi "costretti" in un ambiente di lavoro ridotto.
- Il lavoro che si compie non avviene in solitudine
- I lavoratori riconoscono il proprio ruolo all'interno del sistema produttivo
- I lavoratori si sentono realizzati e vedono riconosciute le loro responsabilità.
- Sono adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore (in base alla particolarità della mansione), secondo il principio della massima sicurezza tecnica-organizzativa e procedurale

Lavoratori provenienti da altri paesi

Nessun lavoratore attualmente assunto a carico CAAR" proviene da altri paesi, all'eventuale atto dell'assunzione, il seguente documento sarà aggiornato, comprese le misure attuate a tutela dei lavoratori esteri verranno inseriti in azienda con particolare attenzione al recepimento delle procedure di sicurezza concordate, conosceranno discretamente la lingua italiana da potersi liberamente confrontare con gli altri addetti, e all'atto pratico svolgeranno le mansioni a loro affidate, dimostrando un'attenzione e uno scrupolo a dimostrazione della comprensione di quanto loro impartito.

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

Tutela lavoratrici madri

il Datore di lavoro che viene a conoscenza (tramite adeguata comunicazione scritta) dello stato di gravidanza di una sua addetta, provvede alla immediata valutazione dello stato di pericolosità alla mansione specifica secondo i dettami del D.Lgs 26/03/2001 n° 151, ed in caso di necessità, provvede all'immediato spostamento della addetta ad una mansione compatibile con lo stato di gravidanza o di post-gravidanza. In caso di impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, la stessa verrà immediatamente interdetta dal posto di lavoro (art. 12, comma 2 del Decreto Legislativo 151/2001)

Lavoratori disabili

- In caso di assunzione di lavoratori disabili deve essere effettuata una valutazione dei rischi del lavoratore, connessa al tipo di disabilità e al tipo di mansione affidata al lavoratore stesso.

Stress da lavoro

- Un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti, da parte dei lavoratori, sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro, può avvenire attraverso l'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di incidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro ecc), le condizioni e l'ambiente di lavoro, (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento ecc) e i fattori soggettivi, (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc):

Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare, spetta al Datore di Lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

- Adottare misure di gestione e comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione dei singoli individui e al team di lavoro, di portare a coerenza, responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.

- Formare i dirigenti e i lavoratori, al fine di migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento anche con l'aiuto del Servizio Prevenzione e Protezione che si può avvalere di uno specialista della materia.

- Nella pianificazione produttiva e nell'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, cercare di attuare tutti quei comportamenti volti a non creare situazioni di stress fra i lavoratori. Per questo motivo viene continuamente monitorato lo stato di soddisfazione del personale.

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

- I rapporti interpersonali e gerarchici sono costantemente monitorati, sia in occasione delle riunioni periodiche effettuate sulla salute e sicurezza che coinvolgono tutti i lavoratori, sia con periodici momenti di aggregazione sociale.
- I rapporti interpersonali e gerarchici, i fattori di stress legati al carico di lavoro, comportamenti vessatori, discriminanti e umilianti nei confronti dei lavoratori, da parte dei colleghi, dei capi reparto o da parte dei dirigenti e dello stesso datore di lavoro, saranno sistematicamente isolati.

Lavoratori provenienti da altri paesi

- In caso di eventuale difficoltà nell'apprendimento della formazione e dell'informazione impartita (possibile controllo sulle verifiche di apprendimento), può essere prevista una formazione mirata aggiuntiva
- Affiancare ai lavoratori extracomunitari del personale esperto, in modo che garantisca un corretto recepimento dei comportamenti necessari per evitare infortuni sul lavoro e o malattie professionali
- In caso di difficoltà estreme, il Servizio Prevenzione e Protezione, può valutare di fornire le istruzioni al lavoratore, scritte nella sua lingua

Lavori in luoghi isolati

- Deve essere previsto un sistema di immediata comunicazione che permetta ad un lavoratore isolato di mettersi in contatto con personale in grado di prestare immediato ed adeguato soccorso in caso di pericolo.

Lavoro in itinere

- Informare i lavoratori dipendenti sulle soste da effettuare durante i viaggi molto lunghi. Onde evitare un eccessivo affaticamento psico-fisico (stress-sonnolenza), è consigliabile almeno una pausa ogni 4 ore.
- occorre verificare costantemente l'efficienza dei mezzi

Differenze di genere

- Per quanto riguarda la differenza di genere, non si ritiene necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata, in quanto nell'organizzazione aziendale e nell'assegnazione delle mansioni, vengono tenute in considerazione le abilità, le caratteristiche fisiche e le attitudini dei singoli lavoratori.

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE – TEMPI E SOGGETTI

I RISCHI VALUTATI, AD ANALISI FINITA, SONO TENUTI SOTTO CONTROLLO, E RISULTANO ESSERE AD UN LIVELLO ACCETTABILE, PERTANTO NON SI RITIENE NECESSARIO APPROFONDIRE ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE.

IN CASO DI EVENTUALE AUMENTO DEL LIVELLO DEI RISCHI ANALIZZATI, SARA' INDISPENSABILE PROVVEDERE AD AGGIORNARE IL DOCUMENTO, OLTRE CHE MODIFICARE SOSTANZIALMENTE IL PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI, PREVIA ANALISI DEI MOTIVI CHE NE HANNO CAUSATO IL MAL FUNZIONAMENTO (MANCATA RIDUZIONE DEI RISCHI ANALIZZATI, INSERITI NEL PROGRAMMA DI INTERVENTO).

SCHEDA DI RISCHIO N. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

0. DESCRIZIONE

La scheda riguarda tutti i lavoratori

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 TITOLO I

2. DEFINIZIONE

L'organizzazione del lavoro consiste nella valutazione di:

- compiti, funzioni e responsabilità
- analisi pianificazione e controllo
- informazione, formazione ed addestramento
- sorveglianza sanitaria
- partecipazione
- procedure di lavoro

3. MISURE ATTUATE

Compiti funzioni e responsabilità

- E' stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione e nominato il Responsabile di detto servizio.
- l'attuazione del programma degli interventi a seguito della valutazione dei rischi è garantita dal Datore di Lavoro.

Analisi pianificazione e controllo

- In funzione della valutazione dei rischi si sono determinati li obiettivi concreti da raggiungere in tema di prevenzione dai rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro.
- Sono stati predisposti i mezzi per attuare la formazione, l'informazione e l'addestramento necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati di prevenzione.
- La pianificazione della prevenzione è stata approvata formalmente.

Informazione, formazione ed addestramento

- Sono stati informati tutti i lavoratori del nominativo del Medico Competente Aziendale, del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, dei nominativi degli incaricati del servizio di primo soccorso, evacuazione e circa i contenuti del piano di emergenza.
- Sono stati formati in modo specifico i lavoratori incaricati dei servizi di primo soccorso, evacuazione ed antincendio.

Sorveglianza sanitaria

- Non è stato nominato il Medico Competente in quanto non sono presenti attività soggette a sorveglianza sanitaria.

Partecipazione

- Sono previsti momenti di partecipazione dei lavoratori in questioni inerenti il miglioramento dell'organizzazione del lavoro.

Procedure di lavoro

- L'azienda ha formato informato ed addestrato gli addetti sulle procedure di lavoro, e sulla loro esecuzione in sicurezza
- Le procedure di lavoro sono divulgate a tutti gli addetti interessati

Manutenzione e collaudi

- E' stato predisposto un sistema di manutenzione mediante revisioni periodiche per minimizzare gli interventi per guasti
- E' stato predisposto un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni specifiche per la sicurezza

4. PROCEDURE DA RISPETTARE

Compiti funzioni e responsabilità

Sarà comunicato annualmente all'INAIL, tramite la procedura informatica esplicita nella circolare INAIL 11_09, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto

Analisi pianificazione e controllo

- Deve essere periodicamente effettuato un controllo sul conseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti dal programma
- Deve essere stabilito un programma di Audit periodico per il controllo e la verifica dello stato di realizzazione del programma di prevenzione
- Si svolge regolarmente, 1 volta all'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione.

Informazione, formazione ed addestramento

- Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell'assunzione, del cambio di mansione, o nell'introduzione di una nuova tecnologia.
- la formazione deve essere ripetuta periodicamente.

CAAR S.P.A. – Via Emilia Vecchia ,75 – 47923 Rimini

Sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria deve comprendere gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori.
- La sorveglianza sanitaria deve comprendere gli accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Partecipazione

- Il Medico Competente collabora nei programmi e nelle attività di formazione ed informazione dei lavoratori per la parte di sua competenza.
- Il Medico Competente visita almeno una volta all'anno i luoghi di lavoro.

Procedure di lavoro

- Si provvede ad un tempestivo aggiornamento delle procedure di lavoro in occasione di cambiamenti nei processi, nelle procedure o nelle condizioni di sicurezza

Manutenzione e collaudi

- Gli interventi di manutenzione, devono essere sempre svolti da personale specializzato, sia per ragioni di sicurezza durante gli interventi stessi e quindi sicurezza futura degli impianti

Contratto d'appalto e d'opera (art 26 D.Lgs 81/08)

- Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, indicante le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento va allegato al contratto d'appalto
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro.

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE –TEMPI E SOGGETTI

RISCHIO VALUTATO	PROBABILITA'	GRAVITA'	VALORE
Stress	3	2	6
Disorganizzazione	2	2	4
Procedure di lavoro	4	1	4

I FATTORI ANALIZZATI NON RAPPRESENTANO UNA VERA FONTE DI RISCHIO PER I LAVORATORI ALLO STATO DELLE COSE, PUR ESSENDO RITENUTI INDISPENSABILI PER L'INSORGERE DI NUOVI RISCHI O PER EVITARE L'ACCADIMENTO DI EVENTI POTENZIALMENTE DANNOSI.

PERTANTO IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, COADIUVATO DA TUTTI GLI ADDETTI, MANTERRA' COSTANTE L'ATTENZIONE SUGLI ELEMENTI SOPRA ANALIZZATI, CERCANDO DI MIGLIORARE CONTINUAMENTE LA SITUAZIONE DI LAVORO.

PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATTUATO

Formazione, informazione e addestramento secondo il Decreto per la Sicurezza nel Lavoro (D.Lgs Cdm 01/04/2008)

Il Decreto sopra citato definisce all'Art. 2:

« **formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi »

« **informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro »

« **addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro »

La formazione

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del presente decreto possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le

disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

L' Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione ed addestramento dei lavoratori.

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del presente decreto possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
 - a) principi giuridici comunitari e nazionali;
 - b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - e) valutazione dei rischi;
 - f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 - g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
 - h) nozioni di tecnica della comunicazione.La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

IL CAAR ha attuato un programma di formazione, informazione ed addestramento all'uso delle attrezzature e dei videoterminali per i propri dipendenti.

La formazione e l'informazione impartite, hanno i contenuti previsti dagli art.li 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 ed i requisiti del D.M. 16/01/1997, oltre ad essere parametrati in termine di durata e qualità, per rispondere con esito positivo al MOSIL appositamente creato dall'AUSL di Rimini.

Come appunto previsto dal MOSIL sopra citato, la formazione e l'informazione con eventuale addestramento, avviene in 3 momenti distinti, all'assunzione, al cambio di mansione o con l'inserimento di nuove attrezzature e comunque almeno ogni 5 anni.

Presso la sede operativa oggetto del presente DVR sarà possibile prendere visione dei verbali e del foglio presenze per la formazione ed informazione ricevuta, inoltre copia del materiale informativo e formativo consegnato ai lavoratori, è custodito presso la sede aziendale a disposizione dell'organo di vigilanza, insieme alle verifiche finali di apprendimento e agli attestati che sono stati rilasciati.

In relazione all'Accordo Stato regioni del 21 12 2011 il CAAR ha provveduto entro la data di termine a fornire la formazione obbligatoria a tutti i lavoratori attraverso docenza qualificata e attestata

Tale formazione ha riguardato la formazione specifica in quanto data la pregressa formazione si è reputata già consolidata formazione di base

Si è provveduto inoltre alla formazione dei dirigenti e dei datori di lavoro.

E' stata messa a calendario la programmazione della formazione di tutte le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro secondo le modalità stabilite dall'accordo Stato Regioni.

Tutta la attività di formazione ed informazione è riportata nel registro assieme alle copie degli attestati rilasciati ai lavoratori

Nello stesso contesto è stata proposta la formazione dei lavoratori dei boxisti i quali hanno partecipato in numero rilevante

~~Per le due figure di addetti alla Logistica (Sigg.ri Solindo Magnani e Sandro Sartini) è stata programmata la formazione obbligatoria per il rilascio dell'attestato di muletta e addetto a trans pallet elettrico di cui all'Accordo Stato Regioni del 20 febbraio 2012. Tale formazione è stata calendarizzata per il giorno 18 settembre 2013 presso il CAAR e verrà estesa come proposta a tutti i lavoratori delle varie aziende presenti all'interno del CAAR allo scopo di uniformare linguaggi e comportamenti all'interno della struttura che per sua natura viene utilizzata da molteplici attività lavorative talora indipendenti~~

Per le due figure di addetti alla Logistica (Sigg.ri Solindo Magnani e Sandro Sartini) è stato svolto un corso di formazione per l'acquisizione di attestato di muletti sta che è stato ottenuto. Il CAAR conserva copia dell'attestato, mentre l'originale è in mano ai titolari dell'attestato

FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

La **VALUTAZIONE DEI RISCHI** è stata effettuata dal **Datore di Lavoro**, assieme al **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**, assieme al **Medico Competente** aziendale, in collaborazione col **Consulente Esterno**, previa consultazione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale**.

La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e l'approvazione della relazione nei contenuti, metodi analisi e risultati.
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Rimini 20/11/2014

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	Dott. MIRCO PARI	
Rappr. dei Lav. per la Sicurezza	SARTINI SANDRO	
Resp.Serv.Prev.Protezione	DOTT. ING. MAURO MORRI	
Il Medico Competente	DOTT. MARCANTONIO PASQUALE	
Consulente Esterno	ING. GIUSEPPE LAZZARI	

NOTA: DOCUMENTI COLLEGATI AL DVR

Presso la sede operativa in Via Emilia Vecchia 75 a Rimini è possibile prendere visione di altri documenti che risultano collegati al presente DVR, quali:

- Visura camerale
- Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- Nomina e attestati dei soggetti con compiti di sicurezza
- Comunicazione dell'avvenuta nomina del RLS
- Documenti relativi alla formazione, informazione e addestramento

AGGIORNAMENTI

ELENCO DIPENDENTI E MANSIONARIO

NOME	DATA ASSUNZIONE	Mansione SVOLTA	QUALIFICA
Dott. VANNUCCI VALTER		DIRETTORE GENERALE	DIRIGENTE
GUIDI ROSANNA		SEGRETERIA	IMPIEGATA
RICCI SARA		Resp. QUALITA'	IMPIEGATA
FURIATI CINZIA		Resp. AMMINISTRAZIONE	IMPIEGATA
BIANCUCCI TIZIANA		Resp. SEGRETERIA	IMPIEGATA
MAGNANI SOLINDO		Resp . LOGISTICA	IMPIEGATO
SARTINI SANDRO		Aiuto LOGISTICA	IMPIEGATO
Ing. MAURO MORRI		Resp. Uff. TECNICO	Lib. Professionista
Per.ind GASPERONI ALESSANDRO		Resp. INFORMATICA	Lib. Professionista
Dott. MIRCO PARI		PRESIDENTE PROTEMPORE	DIRIGENTE